

Avamprogetto 2004

**Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge
federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini**

del

Indice delle abbreviazioni

Accordo TRIPS	Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2 .
AELS	Associazione europea di libero scambio.
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210 .
Convenzione di Berna	Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; RS 0.231.15 .
Convenzione di Roma	Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; RS 0. 231.171 .
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0 .
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101 .
Direttiva sulla società dell'informazione	Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale.
GU	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Legge sul diritto d'autore / LDA	Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini; RS 231.1 .
LIPI	Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RS 172.010.31 .
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Ordinanza sul diritto d'autore / ODAu	Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini; RS 231.11 .
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (sede a Ginevra).

OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (sede a Ginevra).
sic!	Rivista svizzera del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza; già SMI/RSPI.
STE	Serie dei trattati europei (Consiglio d'Europa).
WCT	Trattato OMPI, del 20 dicembre 1996, sul diritto d'autore / WIPO Copyright Treaty.
WPPT	Trattato OMPI, del 20 dicembre 1996, sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi / WIPO Performances and Phonograms Treaty.

Compendio

Il 19 marzo 1997, il Consiglio degli Stati accolse la mozione della sua Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, mozione che nel frattempo è stata tolta di ruolo, che chiedeva al Consiglio federale di garantire la protezione del diritto d'autore anche nel settore delle nuove tecnologie della comunicazione e in quello della trasmissione digitale di opere e prestazioni. Allo scopo occorreva in particolare colmare le lacune nel diritto d'autore, aumentare in modo mirato il livello della protezione dei diritti di protezione affini e proporre le necessarie disposizioni in materia di responsabilità civile. Accettando il postulato della sua Commissione degli affari giuridici (01.3417 Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale), il Consiglio nazionale confermò tale mandato e raccomandò inoltre al Consiglio federale di considerare, nell'adeguare la protezione del diritto d'autore allo sviluppo tecnologico, le norme figuranti nei Trattati del 1996 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e quelle della Comunità europea.

Questo obiettivo prefissato dalle Camere per la revisione della legge sul diritto d'autore (LDA) concorda con l'intenzione del Consiglio federale di ratificare i Trattati OMPI, da esso firmati, riguardanti il diritto d'autore e i diritti di protezione affini. Il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) disciplinano la protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi nei confronti delle tecnologie della comunicazione transfrontaliera come Internet. Tali trattati, detti per questa ragione anche «Trattati Internet», sono entrati in vigore il 6 marzo (WCT) e il 20 maggio (WPPT) 2002; da allora, hanno ampiamente superato il necessario numero di 30 ratifiche o adesioni.

Tutti i principali Stati industrializzati hanno già firmato entrambi i trattati e si apprestano a ratificarli. Negli USA e in Giappone tale procedura è già conclusa. Gli USA hanno proceduto alla ratifica fondandosi sul «Digital Millennium Copyright Act» del 1998 che prevede norme di protezione che vanno perfino oltre. La Comunità europea intende ratificare i Trattati OMPI contemporaneamente ai suoi Stati membri. Allo scopo ha emanato la Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, che prevede parimenti un livello di protezione superiore a quello dei «Trattati Internet». Per garantire un giusto equilibrio, tale Direttiva fornisce anche indicazioni per tutelare gli interessi degli utenti di opere e dei consumatori.

Anche il postulato Baumann (02.3356 Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato), trasmesso al Consiglio federale, chiede di considerare gli interessi degli utenti nell'adeguare alle nuove condizioni tecnologiche la protezione del diritto d'autore. L'avamprogetto di legge ne tiene conto mediante vari provvedimenti. Da un canto contempla alcune nuove eccezioni

alla protezione che riguardano anche l'utilizzazione di opere in ambiente analogico. Dall'altro prevede che la rivendicazione dell'eccezione alla protezione sia, in linea di principio, prioritaria rispetto alla protezione delle misure tecnologiche. Sotto questo aspetto si allinea sulla concezione della precitata Direttiva.

Nell'ambito della presente revisione della legge, dovrebbero inoltre essere evasi alcuni interventi parlamentari che non concernono l'adeguamento della protezione del diritto d'autore alle nuove tecnologie della comunicazione, ma riguardano altri problemi. La mozione Christen (99.3557 Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni) chiede che nel definire le tariffe le società di gestione collettiva considerino maggiormente gli interessi degli utenti. Con la mozione Weigelt (00.3127 Diritto d'autore dei fabbricanti) è chiesta una migliore protezione dei produttori di opere tutelate dal diritto d'autore. Secondo la mozione Aepli Wartmann (01.3401 Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore), nell'ambito della presente revisione, occorrerebbe considerare la Direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001 relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

Conformemente alle proposte del Consiglio federale le tre mozioni sono state accettate come postulati. Pertanto vanno sì esaminate le rispettive possibilità di correzione, ma senza derogare agli indirizzi di massima della ponderazione degli interessi che il legislatore ha definito nell'ambito della revisione totale. Allo scopo, nell'ambito dei lavori preliminari, furono istituiti gruppi di lavoro nei quali rappresentanti delle cerchie direttamente interessate hanno cercato soluzioni di compromesso.

Il gruppo di lavoro che si occupò delle relazioni fra gli utenti e le società di gestione collettiva ha potuto trovare un accordo di principio su una modifica della procedura di approvazione delle tariffe che può essere attuata per via d'ordinanza e che pertanto non tocca la revisione della legge. Nel gruppo di lavoro che esaminò la posizione giuridica dei produttori hanno potuto essere elaborate interessanti proposte di compromesso. Tali proposte non furono tuttavia sufficientemente sostenute da parte dei produttori, ragion per cui nessuna di esse fu ritenuta nell'avamprogetto di legge.

Nemmeno per quanto riguarda l'introduzione di un «diritto di seguito» ai sensi della citata direttiva CE si è potuto trovare un accordo. Per i rappresentanti delle cerchie di artisti di questo terzo gruppo di lavoro una regolamentazione conforme alla direttiva CE è insufficiente, mentre i commercianti d'arte e le cerchie a loro vicine respingono il compromesso accettato nella Comunità europea. Così stando le cose, si è rinunciato a sancire il «diritto di seguito» nella revisione della legge.

Infine va menzionata la mozione Thanei (04.3163 Riscossione di diritti d'autore sugli apparecchi). La modifica del sistema di compensi per la riproduzione di opere per uso privato, proposta dalla mozione, è stata accolta nell'avamprogetto di legge (art. 20a AP-LDA). Il disciplinamento dei compensi diventa così più flessibile perché non si limita più ai soli supporti vergini, ma permette un'imposizione degli apparecchi di riproduzione. Diventa così possibile esigere compensi anche per i vari modi di riproduzione che i compensi sui supporti vergini coprono in misura

insufficiente. Il nuovo disciplinamento riduce inoltre l'onere amministrativo delle piccole e medie imprese in relazione con il versamento del diritto al compenso per le fotocopie destinate alla documentazione e all'informazione interna all'impresa.

Rapporto esplicativo

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Lo sviluppo tecnologico

Lo sviluppo tecnologico supera e rimette in discussione la legge sul diritto d'autore a intervalli di tempo viepiù brevi. Insieme con le tecnologie mutano anche le strutture sociali ed economiche sulle quali si fonda la protezione del diritto d'autore. Il processo di adeguamento deve tenerne conto: non può pertanto limitarsi unicamente a proteggere gli interessi dei titolari del diritto e a colmare le lacune in materia di protezione, che le tecnologie creano aprendo la strada a sempre nuove possibilità d'utilizzazione. Oltre a ciò, deve considerare anche l'imperativo del «*free flow of information*», che è assunto a «*credo*» della moderna società dell'informazione. Soltanto rispettando tali premesse la protezione della proprietà intellettuale sarà vista non come una minaccia, ma come una necessaria condizione quadro per l'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La necessità di adeguare la legge sul diritto d'autore al progresso tecnologico è, nel frattempo, indiscussa. Il vigente diritto è infatti improntato alle tecnologie analogiche. In ambito digitale non riesce a garantire né le legittime rivendicazioni dei titolari del diritto a un'adeguata protezione né l'esigenza della società dell'informazione all'impiego efficace delle moderne tecnologie per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore. I titolari del diritto si sentono impotenti di fronte alle nuove forme di pirateria, che, fondandosi su rivoluzionarie possibilità di riproduzione e su una rete di dati estesa in tutto il mondo, hanno raggiunto dimensioni inimmaginabili. Per di più, secondo il diritto vigente, gli offerenti di trasmissioni elettroniche possono essere ritenuti responsabili delle violazioni del diritto d'autore dei loro clienti. Ne consegue che, in ambito digitale, gli utenti non sanno più dove si situa il confine fra le possibilità legali e illegali d'accesso e fra l'utilizzazione lecita e illecita. In quanto consumatori sono inoltre confrontati a misure di protezione tecniche come il blocco della riproduzione, con le quali sono impediti anche le utilizzazioni giuridicamente ammesse di contenuti protetti. Per risolvere questo problema sono proposte modifiche ponderate della legge, che considerano non soltanto i legittimi interessi dei titolari del diritto, ma anche un impiego conforme alle esigenze ed efficace delle moderne tecnologie della comunicazione e che promuovono in tal modo lo sviluppo della società dell'informazione.

1.1.2 Progetti internazionali e regionali

Nell'adeguare la protezione del diritto d'autore all'era della tecnologia digitale, lo sviluppo internazionale ha preceduto gli sforzi intrapresi a livello nazionale. Nel dicembre del 1996, sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, furono approvati i cosiddetti Trattati Internet WCT e WPPT. La loro ricetta per rendere moderna la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi consiste nell'armonizzare la protezione al livello più

alto possibile. Si tratta dunque di una chiara svolta politica. Pertanto alla Conferenza dei ministri dei principali Stati industrializzati, tenutasi nel 1995 a Bruxelles, un'efficace protezione della proprietà intellettuale è stata sostenuta come un'importante condizione quadro per lo sviluppo della società dell'informazione. Alla base vi è l'idea che è nel vero interesse della società dell'informazione proteggere in modo adeguato i beni immateriali, che in ultima analisi è la materia prima che scorre sulle autostrade di Internet.

Entrambi i Trattati OMPI concorrono ad aumentare il livello della protezione soprattutto mediante il riconoscimento del diritto esclusivo di messa a disposizione di opere e prestazioni protette per il tramite di servizi su richiesta («on-demand»), che secondo il WPPT spetta, oltre che agli autori, anche agli interpreti di musica e ai produttori di fonogrammi. In tale contesto vanno soprattutto menzionati gli obblighi, contenuti in entrambi i trattati, di prevedere una protezione giuridica per le misure tecniche utilizzate in ambito digitale per prevenire utilizzazioni illecite di contenuti protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi. Inoltre esiste l'obbligo di vietare l'alterazione o la soppressione di informazioni sulla gestione dei diritti. Queste sono in sostanza le vere innovazioni concernenti la protezione della proprietà intellettuale a livello internazionale.

Sul piano regionale è doveroso citare la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva sulla società dell'informazione)¹. Grazie a questa direttiva la Comunità europea ha definito per gli Stati membri le condizioni quadro in materia di protezione della proprietà intellettuale in relazione all'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione. L'attuazione della direttiva mira però anche alla comune ratifica di entrambi i Trattati OMPI da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri. In tal senso lo sviluppo giuridico nella Comunità europea si riallaccia allo sviluppo giuridico sul piano internazionale. Vi sono tuttavia alcune differenze. In deroga al WCT e al WPPT, nella direttiva la protezione delle misure tecniche non comprende soltanto la fattispecie dell'elusione. Sono infatti vietati anche gli atti preparatori come l'offerta, la vendita, la messa in commercio ecc. di dispositivi e di prestazioni che rendono possibile un'elusione.

Come il WCT e il WPPT, anche la direttiva mira a un'armonizzazione giuridica a un livello di protezione possibilmente elevato. Ma considera parimenti l'esigenza di un libero flusso dei dati, particolarmente sentita nella società dell'informazione. Di conseguenza obbliga gli Stati membri a prendere, se necessario, provvedimenti affinché la rivendicazione di determinate eccezioni alla protezione nei confronti degli utenti delle misure tecniche possa essere fatta valere. In tal modo dovrebbe essere compensata la protezione dell'elusione nei confronti degli interessi degli utenti e dei consumatori.

1.2 Interventi parlamentari

Con il presente avamprogetto sono tolti di ruolo i seguenti interventi:

la mozione Christen dell'8 ottobre 1999 (99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni*, trasmessa come postulato, trattata nel Consiglio nazionale il 22

¹ GU n. L 167 del 22.06.2001 pag. 10.

dicembre 1999) che ha per oggetto il rafforzamento della posizione degli utenti nei confronti delle società di gestione collettive;

la mozione Weigelt del 23 marzo 2000 (00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti*, trasmessa come postulato, trattata nel Consiglio nazionale il 23 giugno 2000) che chiede un miglioramento della protezione dei produttori di opere tutelate dal diritto d'autore;

la mozione Aepli Wartmann del 22 giugno 2001 (01.3401 *Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore*, trasmessa come postulato, trattata nel Consiglio nazionale il 5 ottobre 2001) che chiede l'introduzione del diritto di seguito dell'autore dell'originale di un'opera d'arte;

il postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 luglio 2001 (01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale*, trattato nel Consiglio nazionale il 5 ottobre 2001) che incarica il Consiglio federale di chiarire in quale misura si possa tener conto delle disposizioni dei Trattati OMPI del 1996 e delle norme vigenti nella Comunità europea;

il postulato Baumann J. Alexander del 21 giugno 2002 (02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato*, trattato nel Consiglio nazionale il 4 ottobre 2002) che mira ad adeguare il diritto d'autore alle nuove tecnologie della comunicazione e a garantire la trasmissione digitale considerando gli interessi degli utenti;

la mozione Thanei del 18 marzo 2004 (04.3163 *Riscossione di diritti d'autore sugli apparecchi*, trattata nel Consiglio nazionale il 18 giugno 2004, va al secondo Consiglio) che propone una modifica del sistema di compensi per la riproduzione di opere per uso privato.

2 Parte speciale

2.1 In generale

Nell'adeguare la protezione del diritto d'autore allo sviluppo tecnologico, l'avamprogetto riprende le norme definite nei Trattati OMPI e si impronta alle ulteriori indicazioni della Direttiva sulla società dell'informazione che mira a un equilibrio degli interessi. Con tale modo di procedere è parimenti stato considerato il bisogno della comunità a un impiego possibilmente senza ostacoli delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale processo di adattamento si è voluto tenere equamente conto dei contrapposti interessi, in modo che la legge riveduta porti a un miglioramento delle condizioni quadro necessarie allo sviluppo della società dell'informazione.

Secondo le norme internazionali va precisato che la messa a disposizione di opere e prestazioni mediante richiamo per il tramite di servizi interattivi è un diritto esclusivo riservato all'autore e ai titolari del diritto di protezione sulle prestazioni. È pur vero che questo nuovo tipo d'utilizzazione potrebbe essere contemplato anche mediante i diritti d'utilizzazione tradizionali come sono già sanciti nella riveduta Convenzione di Berna del 24 luglio 1971 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Convenzione di Berna)². Tuttavia per creare una situazione giuridica inequivocabile e conforme alle esigenze internazionali, il catalogo dei diritti delle varie categorie di titolari del diritto è stato completato con il cosiddetto diritto su richiesta (diritto on-demand) ovvero con il diritto di messa a disposizione. Inoltre la protezione dell'artista interprete non comprende più soltanto le rappresentazioni di opere, ma è stata estesa alle rappresentazioni folcloristiche e all'artista stesso è stata riconosciuta una protezione della personalità. Entrambe le misure sono necessarie per adeguare i diritti di protezione affini alle esigenze del WPPT.

Oltre a tali modifiche di diritto materiale, che sono in parte soltanto precisazioni, l'avamprogetto prevede un nuovo sistema di protezione a sé stante per le misure tecniche grazie alle quali il titolare del diritto può controllare l'utilizzazione delle sue opere e delle sue prestazioni. In relazione con tale sistema vi è anche la protezione delle informazioni sul regime dei diritti.

La protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecniche conferisce al diritto d'autore una nuova dimensione nel senso che non si riferisce al bene immateriale in sé, ma alle possibilità tecniche di controllo come il blocco dell'accesso o della riproduzione. Nell'attuare nel diritto nazionale si dovrà aver cura che non collida con le eccezioni alla protezione e i relativi diritti al compenso. La protezione contro l'elusione delle misure tecniche non deve arrivare al punto da spingere nell'illegalità le utilizzazioni legalmente autorizzate delle opere, utilizzazioni che in parte sottostanno all'obbligo del compenso. In relazione con l'attuazione di tale protezione sono inoltre stati presi provvedimenti per tutelare gli utilizzatori e i consumatori da un impiego abusivo delle possibilità tecniche di controllo da parte dei titolari del diritto.

Il WCT e il WPPT non prevedono norme all'attenzione del legislatore nazionale per impedire che la protezione contro l'elusione delle misure tecniche vada oltre rispetto al diritto materiale d'autore. Gli lasciano però un margine di manovra sufficiente per

² Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971; RS **0.231.15**.

prendere i provvedimenti del caso; e nel presente avamprogetto di legge tale margine di manovra è stato sfruttato appieno in conformità con la Direttiva sulla società dell'informazione.

Nell'adeguare la protezione del diritto d'autore allo sviluppo tecnologico è inoltre stata data grande importanza agli interessi degli utilizzatori. L'avamprogetto prevede infatti tutta una serie di nuove eccezioni alla protezione, in particolare la messa a disposizione di opere diffuse (art. 22a AP-LDA), le riproduzioni tecniche (art. 24a AP-LDA), le riproduzioni a fini di diffusione (art. 24b AP-LDA), l'utilizzazione da parte di disabili (art. 24c AP-LDA) e le registrazioni d'archivio (art. 38a AP-LDA).

2.2 Commento ai singoli articoli

2.2.1 Utilizzazione dell'opera

Art. 10

Per quanto riguarda le facoltà di utilizzazione che competono all'autore sotto forma di diritti esclusivi non vi è di fatto alcuna necessità di un adeguamento al WCT. Considerato che in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 LDA all'autore è riservato, come diritto esclusivo, ogni tipo di utilizzazione della sua opera, la vigente LDA copre già anche il diritto di messa a disposizione di opere mediante servizi su richiesta previsto all'articolo 8 WCT, diritto che è nuovo rispetto alla Convenzione di Berna.

Questo cosiddetto diritto su richiesta potrebbe essere desunto anche dall'articolo 10 capoverso 2 lettera c LDA. Secondo il messaggio sulla LDA³ la nozione di «far vedere o udire altrove» comprende segnatamente anche la diffusione immateriale di un'opera mediante un sistema di reti. Ciononostante appare opportuno iscrivere esplicitamente nell'elenco esemplificativo dei diritti che figura al *capoverso 2* la messa a disposizione di opere come facoltà esclusiva dell'autore. Ne viene così sottolineata la rilevanza in ambito digitale e nell'interesse della certezza del diritto è precisato che la LDA conferisce all'autore un diritto esclusivo di mettere a disposizione le sue opere per il tramite di Internet o di sistemi di comunicazione analoghi, che è conforme all'articolo 8 WCT e all'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva sulla società dell'informazione. Questo diritto riguarda la messa a disposizione di opere sulla base di una trasmissione interattiva. È di conseguenza applicabile unicamente all'utilizzazione interattiva di opere.

Il WCT lascia agli Stati contraenti il compito di definire, quando una messa a disposizione di opere è rivolta al pubblico e diventa quindi rilevante dal profilo del diritto d'autore. Secondo l'articolo 10 LDA sono riservate all'autore tutte le riproduzioni immateriali di opere destinate a una cerchia di persone diversa da quelle di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a o b LDA. Questo significa che anche la trasmissione interattiva di opere all'interno di un'impresa o di un istituto scolastico da una propria banca dati collegata a una rete interna sottostà al diritto esclusivo descritto all'articolo 10 capoverso 2 lettera c^{bis} AP-LDA. Nel delimitare il diritto della messa a disposizione rispetto all'uso privato ammissibile secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettere a e b LDA non è rilevante in quale cerchia di destinatari dell'atto concreto della trasmissione l'opera sia utilizzata. Soltanto

³ FF 1989 III 463

quando la trasmissione interattiva dell'opera in quanto tale – vale a dire la messa a disposizione e la consultazione – avviene nella cerchia privata o nella cerchia del corpo insegnante con i loro alunni, sottostà all'eccezione alla protezione dell'uso privato.

Con la formulazione «*con un procedimento qualsiasi*» si vuole garantire che la disposizione sulla messa a disposizione di opere sia applicabile a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Non è dunque rilevante il fatto che, per esempio, l'utilizzazione interattiva avvenga con o senza filo.

L'articolo 10 capoverso 2 lettera f AP-LDA stabilisce che anche il far vedere o udire un'opera messa a disposizione è riservato all'autore come diritto esclusivo. Come si possono far vedere o udire emissioni su uno schermo, per esempio, in un ristorante, così si possono anche far vedere o udire trasmissioni interattive di opere a una cerchia di persone che non adempie il requisito dell'uso privato. In tal senso il far vedere o udire un'opera costituisce una seconda utilizzazione riservata all'autore non soltanto per quanto riguarda la diffusione o la ritrasmissione, ma anche per quanto riguarda la messa a disposizione su richiesta.

2.2.2 Utilizzazione per uso privato

Articolo 19

La presente eccezione alla protezione è semplicemente completata mediante precisazioni che riguardano la riproduzione di opere. Il fatto che in ambito digitale le copie per uso privato non sottostanti alle limitazioni di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettera a LDA ledano in misura molto maggiore gli interessi dei titolari del diritto rispetto a quanto avviene in ambito analogico è considerato in relazione alla protezione delle misure tecniche (cfr. osservazioni su art. 39b cpv. 2 AP-LDA).

Il *capoverso 2* contiene due precisazioni. La prima consiste nell'avvertenza che la facoltà di far allestire da terzi copie per uso privato vale con riserva del capoverso 3. In tal modo è chiaro che per le copie allestite da terzi su ordinazione di una persona legittimata a usarle a titolo privato ai sensi del capoverso 1 sono, in ogni caso, applicabili le limitazioni che figurano al capoverso 3. La seconda precisazione riguarda il secondo periodo della disposizione. Specifica che il termine «terzi» ai sensi del capoverso 2 non si applica soltanto alle biblioteche che mettono a disposizione dei loro utilizzatori apparecchi per fotocopiare, ma anche ad altri istituti o imprese che offrono tale possibilità ai loro utilizzatori o clienti.

Un'altra precisazione riguarda il *capoverso 3*. Specifica che per cerchia privata esclusa dalle limitazioni della presente disposizione s'intende unicamente quella descritta al capoverso 1 lettera a LDA. Questo significa che la copia integrale di un esemplare dell'opera ottenibile in commercio è consentita unicamente a una persona fisica che utilizza tale copia per il proprio uso personale. In questo contesto la formulazione «*al di fuori della cerchia privata*» non va intesa in senso geografico. Il processo di copiatura può avvenire anche fuori dell'ambito personale della persona che lo effettua, ma non può essere effettuato da una persona che non appartiene né alla cerchia dei parenti né a quella degli amici del destinatario della copia.

2.2.3 Compenso per l'uso privato

Articolo 20

Il *capoverso 1* sottopone ora la riproduzione di opere per uso privato all'obbligo generale del compenso. Secondo il diritto vigente l'obbligo del compenso per le riproduzioni destinate al proprio uso personale ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA è limitato all'utilizzazione di supporti audio e audiovisivi. De facto tale generalizzazione dell'obbligo del compenso non dovrebbe avere ripercussioni. Infatti concerne unicamente il settore della reprografia che, per quanto riguarda l'uso privato, è già contemplato mediante l'assoggettamento della riproduzione su ordinazione e con fotocopiatrici automatiche (art. 19 cpv. 2 LDA). Qui si tratta piuttosto di riconoscere il principio secondo il quale le eccezioni alla protezione concernenti il diritto di riproduzione, con riguardo al test a tre livelli sancito all'articolo 10 WCT e 16 WPPT, devono essere vincolate a un obbligo del compenso. Questo corrisponde anche alla Direttiva sulla società dell'informazione che fa dipendere tali limitazioni del diritto di riproduzione dalla condizione che il titolare del diritto ottenga un equo compenso.

Per le utilizzazioni di opere ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere a e b LDA, che non riguardano il diritto di riproduzione, come per esempio la recitazione di una poesia durante una lezione o l'esecuzione di un brano musicale a casa propria, continua a non esserci alcuna rivendicazione del compenso. Questo si deduce *contrario* dal capoverso 1.

Il *capoverso 2* corrisponde al capoverso 4 della vigente disposizione.

2.2.4 Debitore del compenso per uso privato

Articolo 20a

La presente disposizione sostituisce l'articolo 20 capoversi 2 e 3 LDA. Regge la riscossione dei vari compensi per la riproduzione di opere per uso privato, tenendo conto della mozione Thanei (04.3163 Riscossione di diritti d'autore sugli apparecchi). Nella mozione si chiede al Consiglio federale che l'obbligo del compenso si applichi, oltre che ai produttori e importatori di supporti vergini (p.es. cassette, videocassette, CD-Rom), anche ai fabbricanti e importatori di apparecchi che si prestano alla riproduzione di opere. L'introduzione di un compenso sugli apparecchi porta sotto due aspetti a un ragionevole completamento del sistema di riscossione di un compenso per la riproduzione di opere ad uso privato.

Da un lato, questa soluzione permette di ridurre in modo sostanziale l'onere amministrativo per la riscossione e il versamento del compenso dovuto per fotocopiare a fini d'informazione o di documentazione opere protette. Questo è nell'interesse sia degli utilizzatori che dei titolari del diritto. Grazie al compenso sugli apparecchi, le PMI sarebbero liberate dagli annuali oneri burocratici causati dalla riscossione di compensi forfetari che dipendono dalle dimensioni dell'impresa e dal settore in cui l'impresa è attiva. Questo porterebbe parimenti a una riduzione degli elevati costi che, secondo l'attuale sistema, il titolare del diritto deve affrontare per la riscossione dei compensi per fotocopiare. Il Consiglio federale aveva già

considerato un tale provvedimento nella sua risposta alla mozione Widrig (98.3389 Costi eccessivi presso Pro Litteris), nel frattempo tolta di ruolo, che chiedeva una semplificazione del sistema di riscossione del compenso per fotocopiare opere ad uso interno dell'impresa.

Dall'altro, il compenso sugli apparecchi permette di colmare una lacuna nel sistema di riscossione del compenso per fotocopiare opere ad uso privato, sorta in seguito allo sviluppo tecnologico. A causa della convergenza fra apparecchi e supporti vergini riscontrabile nel settore delle tecnologie digitali, il compenso su tali supporti copre soltanto in parte le pratiche di riproduzione che l'elettronica d'intrattenimento mette oggi giorno a disposizione dell'utilizzatore privato. Sempre più apparecchi che si prestano alla registrazione semplice o in duoplay di opere dispongono di memoria integrata di grande capacità. Un sistema di riscossione del compenso che si limita ai soli supporti vergini, che tra l'altro costano sempre meno, non è più al passo con lo stato della tecnica. Nella sua attuale applicazione consente unicamente che il titolare del diritto sia compensato soltanto per una piccola parte delle copie allestite per uso privato. Ha inoltre come conseguenza un trattamento disuguale degli utilizzatori, perché a pagare il compenso sono soltanto quelli che per fare una copia ad uso privato impiegano un supporto vergine. Tale carenza del sistema di riscossione del compenso potrebbe essere evitata almeno parzialmente, se in un'interpretazione lata dell'articolo 20 capoverso 3 LDA per supporti vergini si intendessero anche le memorie integrate in apparecchi. Un sistema che contempli i rispettivi apparecchi offre però una maggiore certezza del diritto e la possibilità, se si tiene conto della caduta dei prezzi dei supporti vergini, di garantire in modo più sicuro il compenso. L'introduzione del compenso sugli apparecchi porta anche in questo settore a un miglioramento del sistema di riscossione e a un adattamento del diritto alla nuova realtà.

Il *capoverso 1* prevede, per la riproduzione di opere per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA, un sistema di compenso indiretto che si basa ora anche sugli apparecchi per fotocopiare e non più, come avveniva finora, soltanto sui supporti vergini. Il sistema è concepito in modo da offrire la possibilità di passare dal compenso sui supporti vergini al compenso sugli apparecchi o viceversa. Permette altresì di cumulare entrambi i compensi. Questo potrebbe rivelarsi necessario per comprendere le varie tecnologie di riproduzione. Grazie a una tale flessibilità, la riscossione del compenso dovrebbe poter essere adeguata allo sviluppo tecnologico.

Il *capoverso 2* parte dal presupposto che le altre fattispecie di riproduzione contemplate dall'articolo 19 LDA, segnatamente il copiare per fini didattici, il copiare per informazione interna o documentazione in imprese e amministrazioni così come il far allestire da terzi copie per uso privato, costituiscano in linea di principio un'utilizzazione più intensa rispetto alla riproduzione di opere per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA. Prevede pertanto che anche il proprietario dell'apparecchio per copiare, che normalmente è una persona giuridica, deve un compenso. In tale ambito d'utilizzazione, la tassa sui supporti vergini e sugli apparecchi ha la funzione di un compenso di base che dovrà essere considerato al momento di definire le tariffe del compenso nei confronti di coloro che utilizzano apparecchi per copiare di loro proprietà.

Il *capoverso 3* considera la circostanza che, nella riproduzione di opere per informazione e documentazione dei propri collaboratori (art. 19 cpv. 1 lett. b LDA), l'intensità dell'utilizzazione può variare di molto. Infatti quest'ultima non dipende

soltanto dalle dimensioni dell'impresa in questione, ma anche dal settore in cui tale impresa opera. In molte piccole e medie imprese si fa un uso soltanto saltuario di tale possibilità perché il fotocopiare opere non ha alcun nesso o ne ha uno molto limitato con lo svolgimento del lavoro. In tali casi non si giustifica riscuotere, oltre al compenso di base per l'apparecchio, anche un compenso da parte del proprietario dell'apparecchio, così come è previsto secondo il capoverso 2.

Il *capoverso 4* sottopone l'utilizzazione del nuovo sistema di compenso per la riproduzione di opere per uso privato alla sorveglianza della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. La Commissione arbitrale verifica l'equità delle tariffe che le società di gestione che sottostanno alla vigilanza federale fissano per far valere le rivendicazioni al compenso. In tale contesto la Commissione arbitrale dovrà parimenti esaminare se l'eventuale modifica di una tariffa, avvenuta in base al nuovo sistema di riscossione, rispetta il principio dell'equità.

L'applicazione del compenso sugli apparecchi implica una modifica tariffaria. Spetta alla Commissione arbitrale decidere nell'ambito della procedura di approvazione, nella quale possono pronunciarsi anche organizzazioni di utilizzatori, se tale modifica sia giustificata. Il controllo dell'equità esercitato dalla Commissione arbitrale si pone dunque a garanzia della conforme attuazione del sistema di riscossione dei compensi previsto nei capoversi 1-3.

L'introduzione del compenso sugli apparecchi nel tariffario vuole essere un provvedimento inteso sia a semplificare la riscossione dei compensi sia a comprendere le nuove tecniche di riproduzione. Ma anche se uno solo di tali obiettivi sarà raggiunto, la Commissione arbitrale dovrà comunque esaminare se il compenso sugli apparecchi non porti a un aumento ingiustificato delle attuali aliquote per il compenso, da essa giudicate eque. Se il compenso sugli apparecchi dovesse essere applicato insieme all'attuale compenso sui supporti vergini e a quello degli utilizzatori, vi sarà sempre il rischio di un aumento latente delle tariffe. Nella valutazione di una tariffa occorre pertanto partire dal presupposto che il compenso sugli apparecchi non fonda alcuna rivendicazione supplementare e non giustifica nemmeno un aumento delle aliquote per il compenso approvate dalla Commissione arbitrale. L'introduzione del compenso sugli apparecchi è unicamente intesa come completamento degli strumenti per la riscossione dei diritti al compenso sanciti dall'articolo 20 capoverso 1 AP-LDA.

2.2.5 Messa a disposizione di opere diffuse

Articolo 22a

Con la presente disposizione, l'esercizio del diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali in relazione con l'utilizzazione interattiva di programmi radiofonici o televisivi è sottoposto all'obbligo di una società di gestione e di conseguenza alla vigilanza della Confederazione. Pertanto se un organismo di diffusione intende mettere interattivamente a disposizione i programmi che ha diffuso, dovrebbe avere la possibilità di rivendicare i relativi diritti per il tramite di una società di gestione, così come avviene per i diritti di diffusione nel settore della

musica non teatrale. In tal modo si vuole soprattutto che gli organismi di diffusione possano utilizzare conformemente al mercato le loro proprie produzioni.

Secondo il *capoverso 2* la regola prevista al *capoverso 1* è però applicabile soltanto alla messa a disposizione di programmi nei quali l'opera musicale svolge un ruolo accessorio o subordinato come per esempio è il caso della musica che fa da sfondo a documentari o film. Il controllo sull'utilizzazione interattiva di emissioni nelle quali la musica è in primo piano non può invece essere sottratto al titolare originale del diritto sulla musica e sulle altre prestazioni. Questo causerebbe un ingiustificato pregiudizio ai suoi legittimi interessi e danneggerebbe il normale sfruttamento dell'opera, delle esecuzioni e dei supporti audio. Una tale regola sarebbe incompatibile sia con l'articolo 10 paragrafo 1 WCT sia con l'articolo 16 paragrafo 2 WPPT.

2.2.6 Riproduzioni temporanee

Articolo 24a

Questa eccezione alla protezione è tagliata su misura per le esigenze della società dell'informazione. Comprende infatti ben determinati atti di riproduzione legati all'impiego delle moderne tecnologie della comunicazione. Sono escluse dalla protezione le riproduzioni temporanee, tecnicamente indispensabili che avvengono per esempio al momento della registrazione sul server di provider d'accesso quando qualcuno richiama via Internet opere o altri oggetti protetti. Si tratta dunque di riproduzioni transitorie risultanti dall'uso vero e proprio dell'opera – per esempio la messa a disposizione interattiva – e che pertanto non hanno un rilievo economico proprio. Alle condizioni enumerate alle lettere a – d, che devono essere soddisfatte cumulativamente, la presente eccezione autorizza anche il «caching». Questo consiste in una registrazione intermedia, di durata limitata, su un server, che avviene richiamando un contenuto della rete e ha lo scopo di consentire un più rapido accesso e di sgravare la rete.

Questa nuova disposizione, che ricalca l'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva della società dell'informazione, è di grande importanza in ambito digitale. È fra l'altro l'unica eccezione alla protezione che gli Stati membri dell'Unione europea devono effettivamente attuare. Questa eccezione limita la responsabilità dei provider d'accesso nei confronti del titolare del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini nell'interesse di un impiego efficace dei moderni sistemi di comunicazione. È tuttavia applicabile unicamente a determinati casi particolari che non pregiudicano il normale sfruttamento dell'opera e delle prestazioni protette. In tal modo questa eccezione alla protezione corrisponde alle esigenze del cosiddetto test dei tre livelli che, conformemente all'articolo 10 WCT e all'articolo 16 WPPT, va sempre rispettato quando si pongono limitazioni alla protezione.

Articolo 24b

Questa nuova disposizione limita il diritto di riproduzione in relazione con la registrazione di opere a fini di diffusione. Nel suo avamprogetto del 1989 il Consiglio federale aveva già previsto un'analoga eccezione (cfr. FF 1989 III 479), che fu però stralciata nell'ambito dei dibattiti parlamentari perché, tenuto conto della prassi vigente in materia di diritto d'autore, si rivelò superflua. L'introduzione della protezione dei diritti affini ha tuttavia portato a una nuova situazione. È pur vero che secondo l'articolo 35 LDA per l'utilizzazione a fini di diffusione di supporti audio disponibili in commercio esiste soltanto un diritto al compenso che, in conformità al diritto di diffusione di opere musicali esercitato dalle società di gestione collettiva, è sottoposto alla vigilanza della Confederazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale licenza legale non si estende tuttavia agli atti di riproduzione connessi all'utilizzazione a fini di diffusione di supporti audio. Ciò significa che la norma voluta dal legislatore con l'articolo 35 LDA nella prassi non funziona perché gli organismi di diffusione devono versare il compenso per il diritto di riproduzione degli interpreti e dei produttori di supporti audio separatamente e fuori della vigilanza della Confederazione e, di conseguenza, fuori del controllo dell'equità delle tariffe.

La nuova eccezione alla protezione sottopone il diritto di riproduzione degli autori di musica, degli interpreti e dei produttori, per quanto riguarda l'utilizzazione a fini di diffusione di supporti audio e audiovisivi, all'obbligo della gestione collettiva. Crea pertanto, per tale tipo d'utilizzazione, un ordinamento uniforme e a sé stante e completa la norma voluta con l'articolo 35 LDA. L'eccezione si fonda sull'articolo 11^{bis} paragrafo 3 della Convenzione di Berna e sull'articolo 15 paragrafo 1 lettera c della Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961⁴ sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

La gestione collettiva obbligatoria significa che i titolari originali del diritto possono far valere il diritto di riproduzione nell'ambito definito dalla presente disposizione unicamente per il tramite di una società di gestione autorizzata. In tal modo ai titolari originali del diritto è precluso anche l'esercizio del diritto di vietare. Per un tale atto d'esercizio individuale del diritto non vi è alcun posto nell'esercizio collettivo del diritto di riproduzione combinato con il diritto di diffusione. Pertanto unicamente le società di gestione stesse potrebbero esercitare il diritto di vietare, a condizione tuttavia di rispettare i loro obblighi (art. 44 segg.). Inoltre non è consentito che una categoria di titolari del diritto eluda la gestione collettiva obbligatoria negando il proprio diritto di riproduzione alle società di gestione. In questo contesto, il diritto di vietare può avere soltanto la funzione di imporre agli utilizzatori le condizioni tariffarie che sono state stabilite.

Il *capoverso 2* attua le premesse dalle quali la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma fanno dipendere l'introduzione di una tale eccezione alla protezione. Il margine di manovra esistente in base alle due Convenzioni non è sfruttato nel senso che il presente avamprogetto non prevede una licenza gratuita per la riproduzione a fini di diffusione. Il relativo compenso è tuttavia in relazione diretta con l'indennizzo per il diritto di diffusione e pertanto dovrebbe essere

⁴ RS 0.231.171

stabilito nelle corrispondenti tariffe, sempre che non vi sia già compreso. In tal modo è parimenti chiarito che, per l'inserimento del diritto di riproduzione degli interpreti e dei produttori di supporti audio e audiovisivi nelle tariffe di cui all'articolo 35 LDA in merito al diritto alla remunerazione, il limite del 3% fissato dall'articolo 60 capoverso 2 LDA per l'indennità dei diritti di protezione affini non può né essere rivendicato di nuovo né raddoppiato.

Il *capoverso 3* limita la cerchia dei beneficiari di tale eccezione agli organismi di diffusione sottoposti alla legge federale del 21 giugno 1991⁵ sulla radiotelevisione (LRTV). In tal modo, visto che il termine organismo di diffusione non è definito nella LDA e che con lo sviluppo tecnologico potrebbe mutare di significato, si vuole prevenire un'estensione del concetto e l'incertezza del diritto che ne risulterebbe per l'applicazione della presente disposizione.

Il *capoverso 4* precisa che la presente eccezione alla protezione riguarda esclusivamente il diritto di riproduzione. Questo significa in particolare che la disposizione non è applicabile se la musica è utilizzata per la colonna sonora di un telefilm. Infatti il collegamento di una musica con un'altra opera non concerne più soltanto il diritto di riproduzione, ma anche il diritto all'integrità dell'opera di cui all'articolo 11 capoverso 1 LDA. In tale contesto si parla anche del cosiddetto diritto di sincronizzazione.

2.2.8 Utilizzazione da parte di disabili

Articolo 24c

La presente disposizione modifica i limiti del diritto d'autore mediante un'eccezione alla protezione in favore dei disabili. Intende facilitare ai disabili l'accesso a opere protette dal diritto d'autore. Consente di raggiungere l'obiettivo della legge federale del 13 dicembre 2002⁶ sull'eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis), entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Secondo il *capoverso 1* è consentito riprodurre in una forma che le renda fruibili ai disabili opere già pubblicate. Tale eccezione alla protezione permette per esempio di trasporre nella scrittura per ciechi un'opera letteraria pubblicata sotto forma di libro affinché anche gli ipovedenti ne possano fruire. Il *capoverso 2* precisa che tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione a condizione di essere destinati all'uso esclusivo dei disabili. Di conseguenza l'offerta di esemplari dell'opera allestiti in virtù di tale eccezione a non disabili non è autorizzata.

Il *capoverso 3* prevede che, per la riproduzione e la distribuzione di tali esemplari della sua opera, l'autore ha diritto a un compenso che, secondo il *capoverso 4* può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata. L'allestimento e la distribuzione di singoli esemplari dell'opera sono tuttavia esentati dall'obbligo del compenso. La delimitazione fra quando il ricorso a tale eccezione è soggetto all'obbligo del compenso e quando non lo è avviene a livello tariffario e sottostà al controllo dell'equità da parte della Commissione arbitrale.

Va infine menzionato che secondo l'articolo 38 LDA detta eccezione alla protezione riguarda non soltanto i diritti d'autore ma anche i diritti di protezione affini.

⁵ RS 784.40

⁶ RS 151.3

2.2.9 Diritti dell'artista interprete

Articolo 33

Nel *capoverso 1* la definizione di artista interprete, ricalcando l'articolo 2 lettera a WPPT, è estesa alle espressioni del folclore. Come innovazione sono ora protette anche le esecuzioni che non si fondano su un'opera, ma che rappresentano un'espressione del folclore. Sono tali, per esempio, le danze folcloristiche che non si basano su una coreografia. Riferita alla realtà svizzera, una tale protezione del folclore potrebbe per esempio comprendere l'esecuzione di un lanciatore di bandiere.

L'enumerazione dei diritti esclusivi dell'artista interprete, che figura al *capoverso 2*, si riferisce sia alle esecuzioni dal vivo sia alle esecuzioni fissate. L'enumerazione, che è esaustiva, contiene alla nuova lettera d^{bis} il diritto di mettere a disposizione esecuzioni. Questa nuova facoltà riguarda la trasmissione interattiva su richiamo di esecuzioni fissate di opere. A differenza di quanto stabilito dall'articolo 10 WPPT, il presente diritto comprende non solo le esecuzioni fissate su supporto audio, ma anche quelle fissate su supporto audiovisivo. Per di più, grazie a un completamento della lettera e, all'artista interprete è ora riservato anche il diritto esclusivo di far vedere o udire le esecuzioni che sono state messe a disposizione del pubblico.

2.2.10 Diritti morali dell'artista interprete

Articolo 33a

Nel WPPT, in considerazione delle possibilità di manipolazione offerte dalle moderne tecnologie, è stata introdotta una protezione della personalità dell'artista interprete, che si ispira fortemente al «diritto morale» dell'autore secondo l'articolo 6^{bis} della Convenzione di Berna. La ratifica del WPPT implica dunque la concessione di una corrispondente protezione.

Come nell'articolo 5 WPPT, anche nell'articolo 33a AP-LDA si distingue fra due aspetti della protezione della personalità, vale a dire il diritto di rivendicare la paternità della prestazione e il diritto di rivendicare l'integralità della prestazione. Nel *capoverso 1* è sancito il diritto dell'artista interprete di far riconoscere la sua qualità di artista interprete per la sua prestazione. La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 9 capoverso 1 LDA, dalla quale non si può desumere un diritto assoluto dell'autore di essere menzionato come tale. Omettere di menzionare il nome dell'artista interprete è pertanto consentito, quando il tipo dell'utilizzazione lo impone oppure quando una tale omissione è conforme alla prassi. Si pensi per esempio a un'emissione radiofonica con un sottofondo musicale.

La protezione dell'integralità della prestazione ai sensi del WPPT è assicurata dalla protezione della personalità ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), che può essere lesa anche dalla deformazione o mutilazione di una prestazione. Il *capoverso 2* sarebbe di per sé superfluo se non si trattasse di coordinare i termini di protezione dei diritti patrimoniali e morali.

L'articolo 5 paragrafo 2 WPPT prevede che in linea di principio i diritti morali cessino insieme a quelli patrimoniali. Tuttavia gli Stati nei quali la protezione della personalità degli artisti interpreti, al momento della ratifica del WPPT, è limitata alla durata della vita dell'artista, hanno la facoltà di stabilire che tale regola sia mantenuta per taluni diritti morali previsti dall'articolo 5 paragrafo 1 WPPT. Nell'interesse della certezza del diritto e di un disciplinamento il più possibile semplice e unitario, la Svizzera non intende fare uso di questa possibilità. Secondo il *capoverso 2* la protezione della personalità, insieme con i diritti patrimoniali, perdura oltre la morte dell'artista nel caso in cui questa avvenga prima della scadenza del termine di protezione giusta l'articolo 39 LDA.

A differenza dell'articolo 5 WPPT, l'articolo 33a AP-LDA non si riferisce soltanto alle prestazioni sonore, ma garantisce all'artista interprete una generale protezione della personalità, quindi anche per le prestazioni in ambito audiovisivo. A prescindere da fatto che non appare opportuno discriminare gli artisti interpreti del settore dell'audiovisivo, si può dare per scontato che un futuro trattato dell'OMPI sulla protezione delle esecuzioni audiovisive prevederà una componente relativa ai diritti morali.

2.2.11 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audio o audiovisivi

Articolo 35

Rispetto al vigente diritto, il *capoverso 1* è modificato nel senso che la licenza legale comprende ora anche i supporti audio e audiovisivi che possono essere lecitamente offerti per il tramite di servizi su richiesta, ovvero mediante trasmissione interattiva su richiamo.

La riserva della reciprocità prevista dall'articolo 35 capoverso 4 LDA è abrogata. Avrebbe dovuto impedire che i compensi per l'utilizzazione di supporti audio a fini di diffusione o rappresentazione siano versati in Paesi che non accordano il diritto della reciprocità ai cittadini svizzeri. Nella prassi, l'applicazione di detta riserva ha tuttavia mostrato di raggiungere soltanto in parte il suo scopo. A causa dei diversi criteri della LDA e della Convenzione di Roma restano segnatamente esclusi soltanto i supporti audio per i quali né il produttore né l'artista interprete siano cittadini di uno Stato membro della Convenzione di Roma (cfr. DTF del 20 giugno 1997, in sic! 1998, 33).

Per di più, la giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 35 LDA stabilisce che detta disposizione consente sì la diffusione, ma non la riproduzione ad essa connessa dei supporti audio o audiovisivi. Ne consegue che gli artisti interpreti e i produttori esclusi dalla regola del compenso a causa della riserva della reciprocità sono di nuovo riammessi nella cerchia degli aventi diritto a un compenso grazie al diritto di riproduzione. Questo si deduce dall'articolo 24b AP-LDA. Pertanto la riserva della reciprocità prevista dall'articolo 35 capoverso 4 LDA è del tutto obsoleta.

2.2.12 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi

Articolo 36

La *lettera a* si riferisce al diritto di riproduzione e al diritto di distribuzione e lascia immutata la portata dell'attuale protezione. Il diritto di riproduzione va tuttavia inteso come una competenza generale ai sensi dell'articolo 11 WPPT. Comprende sia la riproduzione diretta che indiretta, indipendentemente dal modo e dalla forma in cui è effettuata. La *lettera b* completa la fattispecie aggiungendo il diritto di richiesta e protegge pertanto il produttore di supporti audio e audiovisivi anche per quanto concerne la messa a disposizione delle sue prestazioni mediante servizi elettronici interattivi. Grazie all'inserimento di questa nuova competenza esclusiva nel catalogo dei diritti sono adempite le esigenze minime del WPPT in materia di protezione dei produttori di supporti audio.

La disposizione va oltre la protezione conferita dal WPPT nel senso che tali diritti sono accordati non soltanto ai produttori di supporti audio, ma anche ai produttori di supporti audiovisivi. Questo corrisponde al principio della vigente LDA di trattare alla stessa stregua i supporti audio e i supporti audiovisivi.

2.2.13 Diritti degli organismi di diffusione

Articolo 37

La *lettera e* estende i diritti degli organismi di diffusione accordando a questi ultimi la medesima competenza che viene ora riconosciuta ai produttori di supporti audio e audiovisivi. Questo significa che soltanto l'organismo di diffusione che ha prodotto l'emissione è legittimato a metterla a disposizione per il tramite di servizi su richiesta.

Il fatto di equiparare la protezione degli organismi di diffusione a quella dei produttori di supporti audio e audiovisivi corrisponde alla volontà, sul piano internazionale, di migliorare la protezione degli organismi di diffusione prendendo a modello la protezione conferita dal WPPT ai produttori di supporti audio. In tal senso si spinge anche la Direttiva sulla società dell'informazione che disciplina i rispettivi provvedimenti nell'intero settore dei diritti di protezione affini.

2.2.14 RegISTRAZIONI d'archivio

Articolo 38a

Negli archivi degli organismi di diffusione giace un enorme tesoro costituito da documenti d'epoca estremamente interessanti sotto il profilo politico e culturale che in parte non possono essere messi a disposizione del pubblico perché gli organismi di diffusione non dispongono dei diritti necessari per farlo o perché l'ottenimento di tali diritti sarebbe troppo complicato. È il caso soprattutto di certe produzioni radiofoniche o televisive che sono nate in un'epoca in cui non erano note talune forme di gestione e in cui non esistevano ancora i diritti di protezione affini. La

presente disposizione mira pertanto a rendere possibile anche l'offerta di tali e di altre produzioni per il tramite di servizi interattivi, visto che gli artisti interpreti e i produttori di supporti audio dispongono ormai del nuovo diritto di messa a disposizione.

Per rendere possibile la gestione di tali produzioni, la presente disposizione prevede che i relativi diritti siano esercitati, sulla base della gestione d'affari senza mandato, da una società di gestione sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Una tale concentrazione dei diritti presso la società di gestione è tuttavia possibile soltanto se sono adempite talune condizioni.

Secondo la *lettera a* questa particolare forma di gestione d'affari senza mandato è applicabile unicamente se i titolari dei diritti sono irreperibili. Inoltre, secondo la *lettera b*, è applicabile soltanto agli oggetti protetti che sono stati prodotti in Svizzera e hanno almeno dieci anni di vita. Infine va ricordato che la presente regola riguarda soltanto i diritti di protezione affini e non il diritto d'autore in senso stretto. L'articolo 38a AP-LDA non limita pertanto in alcun modo i diritti esistenti per le opere letterarie e artistiche.

2.2.15 Protezione delle misure tecniche

Articolo 39a

La presente disposizione protegge le misure tecniche che il titolare del diritto o il titolare di licenza esclusiva impiega per impedire o controllare utilizzazioni non autorizzate delle sue opere o prestazioni in ambito digitale. I Trattati OMPI, grazie agli obblighi sanciti negli articoli 11 WCT e 18 WPPT, costituiscono il fondamento giuridico di tale nuovo tipo di protezione, attuato dalla presente disposizione.

Il divieto di elusione che si deduce dal *capoverso 1* comprende anche il rendere inutilizzabili le misure tecniche, per esempio eliminandole o distruggendole. Conformemente ai Trattati OMPI, le misure tecniche non sono protette in modo generale, ma soltanto quando sono in rapporto con opere o prestazioni protette a loro volta dal diritto d'autore. Detto divieto di elusione non è pertanto applicabile alle misure tecniche che riguardano opere, prestazioni o contenuti non protetti. Con la scadenza del termine di protezione dell'opera protetta dal diritto d'autore si estingue anche la protezione contro l'elusione delle misure tecniche.

La restrizione di cui sopra risulta dal *capoverso 2*, in base al quale chi impiega misure tecniche è protetto mediante il divieto di elusione unicamente se ha la qualità di titolare del diritto d'autore o di diritti di protezione affini oppure di titolare di licenza esclusiva. Da una parte tale qualità cessa dopo la scadenza del termine di protezione dell'opera o della prestazione e, dall'altra, lo statuto giuridico risultante da tale qualità è limitato dalle eccezioni alla protezione. Questi due limiti sono rilevanti per la configurazione della protezione contro l'elusione: infatti i suoi effetti non devono andare né oltre il termine di protezione né oltre le eccezioni alla protezione. Lo conferma il fatto che la protezione contro l'elusione in oggetto mira esplicitamente a impedire utilizzazioni non autorizzate di opere o prestazioni protette. Conformemente agli articoli 11 WCT e 18 WPPT per «utilizzazioni non autorizzate» si intendono quelle che la legge riserva al titolare del diritto.

L'elusione delle misure tecniche è di norma configurata come atto preparatorio a una violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini. Rappresenta un pericolo per tali diritti in quanto rende possibile un'utilizzazione non autorizzata o contraria alla legge di opere o prestazioni protette. In tal senso è giustificato vietare l'atto di elusione come tale. Se però risulta che l'elusione delle misure tecniche è effettivamente servita a rendere possibile un'utilizzazione consentita dalla legge, la protezione delle misure tecniche non ha ragione di essere.

Un divieto di elusione che mira alla protezione del diritto d'autore può tuttavia essere unicamente un provvedimento ausiliario che completa i diritti riconosciuti dalla legge. Non può pertanto essere assoluto e non può nemmeno impedire le possibilità d'utilizzazione che il legislatore ha voluto creare in favore della comunità mediante i termini di protezione e le eccezioni alla protezione. Un divieto di elusione assoluto modificerebbe la ponderazione degli interessi, che sta alla base della legge, e condurrebbe a un vero e proprio sconvolgimento del sistema. Il confine fra utilizzazioni autorizzate e non autorizzate di opere e prestazioni protette è definito dai diritti spettanti ai beneficiari della protezione e dalle restrizioni di tali diritti. La protezione contro l'elusione non ha alcun influsso su tale confine. Di conseguenza il titolare del diritto non può vietare le utilizzazioni consentite dalla legge nemmeno se tali utilizzazioni comportano l'elusione delle misure tecniche. Sono parimenti esclusi dal divieto di elusione anche gli interventi sulle misure tecniche, che non mirano a un'utilizzazione dell'opera, ma servono per scopi scientifici o sono effettuati per testare o migliorare le misure tecniche.

Dalla descrizione della nozione «misure tecniche» fatta nel capoverso 2 risulta che la protezione non dipende dalla tecnologia che il titolare del diritto impiega per il controllo della sua opera o della sua prestazione. Le misure tecniche devono però essere idonee ed efficaci. La possibilità dell'elusione non deve poter mettere in discussione l'idoneità e l'efficacia delle misure perché in caso contrario il divieto di elusione sarebbe privo d'oggetto.

Il *capoverso 3* vieta gli atti finalizzati a preparare e rendere possibile l'elusione delle misure tecniche. In tal modo la protezione, conformemente al diritto europeo (art. 6 par. 2 della Direttiva sulla società dell'informazione), va oltre rispetto agli obblighi sanciti negli articoli 11 WCT e 18 WPPT. Grazie a questa disposizione i titolari del diritto ottengono un ampio controllo sulle attrezzature e le prestazioni di servizio che rendono possibile l'elusione. Tale divieto concernente gli atti preparatori dell'elusione potrebbe, ai fini della protezione delle misure tecniche, essere uno strumento ancora più efficace del divieto di elusione di cui al capoverso 1.

Nel *capoverso 4* sono concretati i limiti della protezione contro l'elusione nei confronti delle eccezioni alla protezione, limiti tracciati nelle spiegazioni in merito al capoverso 2. Un intervento sulle misure tecniche è sì vietato in linea di principio, ma non può essere perseguito né civilmente né penalmente, se è servito esclusivamente a rendere possibile un'utilizzazione dell'oggetto protetto consentita dalla legge.

Articolo 39b

La presente disposizione regola il rapporto fra la protezione delle misure tecniche e le restrizioni del diritto d'autore. Considera il fatto che le misure tecniche permettono di controllare anche utilizzazioni che il legislatore, nell'interesse della comunità, ha escluso dalla protezione emanando disposizioni restrittive. Secondo le spiegazioni in merito all'articolo 39a capoverso 2 AP-LDA un intervento che non rispetta il divieto di elusione è escluso dal controllo legale dell'utente di misure tecniche se è finalizzato a permettere un'utilizzazione consentita dalla legge. L'articolo 39b AP-LDA, che ricalca l'articolo 6 paragrafo 4 della Direttiva sulla società dell'informazione, fa un ulteriore passo in avanti: limita il controllo effettivo derivante dall'impiego di misure tecniche che sono in rapporto con opere protette, al fine di garantire l'applicazione delle eccezioni alla protezione.

Il *capoverso 1 lettera a* impone all'utente di misure tecniche di indicare le caratteristiche di tali misure e il proprio indirizzo. In tal modo si crea trasparenza e si garantisce la reperibilità dell'utente di misure tecniche al fine di potergli chiedere di prendere i provvedimenti previsti alla *lettera b*. Non viene tuttavia specificato quali provvedimenti debbano essere presi per permettere al beneficiario di un'eccezione alla protezione di utilizzare nell'ambito previsto l'oggetto protetto. Sono ipotizzabili varie possibilità che dipendono anche dalla tecnologia impiegata e dal suo sviluppo.

L'obbligo di prendere provvedimenti per superare le misure tecniche vige tuttavia unicamente nella misura in cui non vi sia nessun'altra possibilità di utilizzare, in base a un'eccezione alla protezione, un determinato oggetto protetto. Se, per esempio, una pubblicazione scientifica è disponibile non soltanto in forma digitale, ma anche in forma stampata, ecco che la possibilità della riproduzione per uso privato è già garantita. In tal caso non vi è dunque alcun obbligo a togliere un eventuale blocco della riproduzione, che potrebbe essere associato alla trasmissione digitale dell'opera in forma materiale o immateriale.

Il *capoverso 2* prevede una riserva che riguarda il capoverso 1 lettera b: l'utente di misure tecniche non è obbligato a prendere provvedimenti che permettono la riproduzione completa o quasi completa di un'opera che è reperibile in commercio. La disposizione si rifà all'articolo 19 capoverso 3 lettera a LDA, che sancisce una restrizione delle riproduzioni per uso privato. Tale restrizione non è però applicabile all'uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a LDA. Questo significa che per il proprio uso personale si possono allestire copie complete degli esemplari d'opera disponibili in commercio. Per motivi pratici e di rispetto della sfera privata, tale regola è mantenuta, ma non può essere esercitata nei confronti delle misure tecniche.

In tal modo si tiene conto della circostanza che in ambito digitale la riproduzione integrale ad uso privato comporta un potenziale d'abuso ben più grande che in ambito analogico e che nell'ambito dei servizi interattivi tale riproduzione può portare a perdite dirette nel normale sfruttamento dei diritti d'autore. Gli editori, i produttori di film, i produttori di supporti audio e gli organismi di diffusione devono poter offrire i loro prodotti nel commercio elettronico, senza che la legge li obblighi a dare a chiunque la possibilità di fare una copia completa della loro opera. Il capoverso 2 tutela tali nuove forme della mediazione di opere o del commercio

elettronico da uno svuotamento del loro senso mediante le copie private, che ben inteso restano pur sempre ammesse, escludendole dagli obblighi di cui al capoverso 1 lettera b. Questa regola considera dunque sia gli interessi economici dei titolari del diritto sia gli interessi della società dell'informazione all'impiego delle nuove tecnologie di mediazione delle opere.

Il *capoverso 3* prevede che possono appellarsi alla protezione contro l'elusione soltanto i titolari del diritto che, nell'impiegare sistemi di protezione tecnica, adempiono gli obblighi loro imposti dal capoverso 1. Questo significa che un'azione fondata sulla protezione contro l'elusione va respinta se il convenuto può provare che l'attore non ha adempito gli obblighi connessi a tale protezione. Questo vale, *mutatis mutandis*, anche per la procedura penale.

I sistemi di protezione tecnica sono oggi ancora gli inizi per cui predire il loro sviluppo e il loro influsso sulle nuove forme di mediazione delle opere nel settore delle tecnologie digitali è molto difficile. È pertanto possibile che in seguito agli ulteriori sviluppi tecnologici la regola di cui all'articolo 39b AP-LDA non sia più sufficiente a impedire che le eccezioni alla protezione e i sistemi di compenso ad esse legati siano salvati dalle misure tecniche. Per tale ragione il *capoverso 4* dà al Consiglio federale la competenza di ordinare ulteriori provvedimenti per disciplinare l'impiego di misure tecniche, purché si applichino agli oggetti protetti dalla presente legge.

L'esercizio di detta competenza deve essere giustificato dall'interesse pubblico. Questa condizione è data qualora ulteriori provvedimenti dovessero rivelarsi necessari per impedire che i titolari del diritto, allo scopo di eludere le restrizioni, abusino delle misure tecniche che il legislatore ha loro concesso in relazione con il controllo giuridico delle loro opere e delle loro prestazioni. In tal caso il Consiglio federale sarà tuttavia tenuto a rispettare anche il principio della proporzionalità. In primo luogo saranno quindi da considerare provvedimenti finalizzati a meglio concretare gli obblighi di cui al capoverso 1 o a facilitarne l'esercizio. Potrebbe pertanto rivelarsi opportuno sostenere le iniziative delle cerchie di produttori e di utenti volte all'attuazione concertata degli obblighi contemplati dal capoverso 1. Una tale iniziativa potrebbe chiedere l'elaborazione di direttive atte a specificare i provvedimenti da prendere ai sensi del capoverso 1 lettera b. Sull'esempio della vigilanza sulle tariffe (art. 55segg. LDA) si potrebbe introdurre una procedura d'approvazione, oppure si potrebbe incaricare dell'esame e dell'approvazione di tali direttive la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

Ma non sono da escludere nemmeno provvedimenti più incisivi come per esempio l'introduzione di un obbligo di notifica per gli utenti di misure tecniche. Questo consentirebbe agli utenti di informarsi, presso un ufficio centrale, sulle possibilità d'accesso messe a disposizione. In tal modo si potrebbe anche sorvegliare l'osservanza degli obblighi previsti al capoverso 1.

Per di più non è ancora possibile prevedere come l'impiego delle misure tecniche si ripercuoterà sui diritti al compenso per le riproduzioni ad uso privato secondo l'articolo 20 AP-LDA. Quello che sembra certo è che, con l'impiego delle misure tecniche, il volume delle opere e delle prestazioni liberamente accessibili all'uso privato diminuirà sempre più. Una tale evoluzione riveste importanza sia per la definizione dei compensi sia per la ripartizione dei proventi dei diritti al compenso. Per poterli rilevare sotto il profilo quantitativo occorre considerare l'introduzione di

un obbligo di informare le società di gestione da parte degli utenti delle misure tecniche, sul modello di quello previsto all'articolo 51 LDA.

Non avrebbe tuttavia alcun senso prendere tali provvedimenti legislativi per così dire a titolo di scorta. E tanto meno si può pretendere che il legislatore, a intervalli di tempo sempre più brevi, adegui allo sviluppo tecnologico la legge sul diritto d'autore. La competenza accordata al Consiglio federale di legiferare, se necessario, nel settore delle misure tecniche – settore nel quale è previsto uno sviluppo particolarmente forte – conferisce al nuovo sistema di protezione la necessaria flessibilità. Ogni volta che questa regolamentazione sarà completata per via d'ordinanza occorrerà tuttavia esaminare se si tratta di una concretizzazione di detta regolamentazione oppure se è necessaria una revisione della legge.

2.2.17 Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

Articolo 39c

La presente disposizione protegge le informazioni elettroniche. Tali informazioni consentono di identificare l'oggetto e il titolare del diritto o il titolare di licenza esclusiva nei casi di trasmissione per il tramite di reti di dati e ragguagliano sulle condizioni d'utilizzazione dell'opera. La norma attua gli obblighi risultanti dagli articoli 12 WCT e 19 WPPT. Sanziona unicamente gli atti considerati preparatori in vista della violazione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini. La presente disposizione non comporta tuttavia per il titolare del diritto o il titolare di licenza esclusiva alcun obbligo di impiegare informazioni elettroniche per l'esercizio dei suoi diritti.

Il *capoverso 1* prevede il divieto di rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti. Nel *capoverso 2*, sul modello degli articoli 12 paragrafo 2 WCT e 19 paragrafo 2 WPPT, è definito l'oggetto della protezione. Secondo il *capoverso 3* sono altresì vietate la comunicazione virtuale e la diffusione di esemplari riprodotti se tali atti riguardano oggetti protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni sul regime dei diritti. Il *capoverso 4* precisa, infine, che la protezione delle informazioni sul regime dei diritti non dura più a lungo di quella delle opere o delle prestazioni cui si riferisce.

2.2.18 Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione

Articolo 40

Il *capoverso 1*, per motivi di sistematica, distingue ora fra quattro settori di gestione sottoposti alla sorveglianza della Confederazione e non più soltanto fra due come finora. La *lettera a* rimane immutata e si riferisce come finora ai diritti esclusivi sulle opere musicali non teatrali il cui esercizio è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. La *lettera a^{bis}* si riferisce ai diritti esclusivi che secondo gli articoli 22 LDA così come 22a, 24b e 24c AP-LDA, in riferimento a determinate utilizzazioni, possono essere esercitati soltanto collettivamente e sotto la

sorveglianza della Confederazione. La *lettera b* riguarda i diritti al compenso che possono essere esercitati soltanto dalle società di gestione autorizzate e sottostanno alla sorveglianza della Confederazione. La *lettera c* precisa infine che, nell'ambito dell'articolo 38a AP-LDA, l'esercizio collettivo dei diritti di protezione affini è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Nel *capoverso 3* è precisato che la riserva dell'uso personale è applicabile soltanto all'esercizio dei diritti sulle opere musicali non teatrali.

2.2.19 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

Articolo 55

Grazie al nuovo *capoverso 4*, la competenza della Commissione arbitrale di riscuotere emolumenti, finora regolata soltanto a livello di ordinanza, è ora sancita a livello di legge.

2.2.20 Azioni d'esecuzione di una prestazione

Articolo 62

Secondo il *capoverso 1* le azioni d'esecuzione di una prestazione contemplano anche la protezione delle misure tecniche ai sensi dell'articolo 39a AP-LDA e la protezione delle informazioni sul regime dei diritti ai sensi dell'articolo 39c AP-LDA. È legittimato all'azione chiunque è lesa o rischia di essere lesa in tali diritti.

Il *capoverso 3* si riferisce all'obbligo dell'utente di misure tecniche di prendere, su richiesta di una persona che ha legalmente accesso all'opera o alla prestazione protetta, provvedimenti che rendono possibile a tale persona l'utilizzazione legalmente consentita che è appunto impedita dalle misure tecniche di protezione. Per garantire l'applicazione di tale obbligo, alla persona che in base all'articolo 39b capoverso 1 lettera b AP-LDA può far valere il diritto che tali provvedimenti vengano presi viene ora data la possibilità di intentare un'azione. L'obbligo dell'utente di misure tecniche ad agire può essere imposto ordinando diverse misure d'esecuzione (come p.es. sotto comminatoria secondo art. 292 del Codice penale svizzero⁷ o di multa d'ordine per ogni giorno di inadempienza). Per quanto concerne l'esecuzione, la scelta della comminatoria è lasciata al giudice.

2.2.21 Protezione giuridica; disposizioni penali

Tenuto conto dei nuovi diritti introdotti nella legge e dell'adeguamento di taluni diritti esistenti, è stato necessario completare e modificare le disposizioni penali, più precisamente gli articoli 67-69 LDA. In considerazione della prossima entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002⁸, tali articoli contemplano già le nuove pene.

⁷ RS 311.0

⁸ FF 2002 7658

Articolo 67

La *lettera g^{bis}* si riferisce al diritto di messa a disposizione interattiva ovvero al diritto dell'autore di mettere a disposizione l'opera in modo che chiunque possa accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta, diritto introdotto nell'articolo 10 capoverso 2 lettera c^{bis} AP-LDA. La *lettera i* è stata estesa, in accordo con l'articolo 10 capoverso 2 lettera f AP-LDA, a far vedere o udire le opere messe a disposizione. In tal modo le fattispecie elencate nella presente disposizione sono conformi all'elenco dei diritti di cui all'articolo 10 capoverso 2 AP-LDA.

Articolo 69

Il *capoverso 1 lettera e* è stato adeguato all'articolo 33 capoverso 2 lettera e AP-LDA, in base al quale è compreso anche il diritto di far vedere o udire una prestazione a partire da una trasmissione interattiva. La *lettera e^{bis}* dichiara fattispecie penale la violazione del diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di artista interprete per la sua prestazione (art. 33a cpv. 1 AP-LDA). Con la *lettera e^{ter}* il catalogo delle violazioni dei diritti di protezione affini viene esteso, in base agli articoli 33 capoverso 2 lettera d, 36 lettera b e 37 lettera e AP-LDA, alla messa a disposizione interattiva di prestazioni, di supporti audio e audiovisivi e di emissioni.

2.2.22 Violazione della protezione delle misure tecniche e delle informazioni sul regime dei diritti

Articolo 69a

Oltre alla violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, è dichiarata fattispecie penale anche la violazione della protezione delle misure tecniche (art. 39a AP-LDA) e della protezione delle informazioni sul regime dei diritti.

La pena prevista secondo il *capoverso 1* corrisponde a quella prevista per la violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini. Alle *lettere a – d* sono descritte le fattispecie penali che riguardano la violazione della protezione delle misure tecniche. Secondo la *lettera a* l'elusione delle misure tecniche è punibile soltanto se è commessa per rendere possibile un'utilizzazione non autorizzata. Alle *lettere e* ed *f* sono descritti gli atti che costituiscono una violazione della protezione delle informazioni sul regime dei diritti.

In conformità alle disposizioni penali concernenti la violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini, il *capoverso 2* prevede per chi agisce per mestiere il perseguimento d'ufficio e una comminatoria sensibilmente più severa.

Il *capoverso 3* pone esigenze supplementari alla fattispecie soggettiva della violazione della protezione delle informazioni sul regime dei diritti. In base a tali esigenze gli atti previsti al capoverso 1 lettere e ed f sono punibili soltanto se la persona che li commette sa o in base alle circostanze è tenuta a sapere che in tal modo prepara o dissimula una violazione del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini.

2.2.23 Violazione degli obblighi derivanti dall'impiego di misure tecniche

Articolo 70a

La presente disposizione sancisce la punibilità dell'utente di misure tecniche qualora non adempia all'obbligo del contrassegno di cui all'articolo 39b capoverso 1 lettera a AP-LDA. L'inosservanza dell'obbligo va punita perché pregiudica la possibilità di far valere i diritti che risultano dall'articolo 39b capoverso 1 lettera b AP-LDA nei confronti dell'utente delle misure tecniche.

2.2.24 Modifica della legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)

Secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 1995⁹ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ognuno dei quattro settori dei diritti di protezione (brevetti, marchi, design e diritto d'autore) deve coprire, nella media quadriennale, i propri costi. Il 30 giugno 2003, il settore diritto d'autore presentava un risultato quadriennale cumulativo di - 682 000 franchi. Fatta eccezione delle indennità per le prestazioni fornite in favore dell'economia generale (art. 2 cpv. 1 lett. a e c-f, così come cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 15 LIPI), il diritto d'autore non dispone di altri introiti (gli emolumenti riscossi nei quattro esercizi precedenti ammontano a 20 000-30 000 franchi all'anno e le possibilità di incassare tributi per prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 14 LIPI sono praticamente inesistenti). Pertanto solo l'introduzione di nuovi emolumenti o tributi sulla sorveglianza delle società di gestione potrebbe permettere di raggiungere la copertura dei costi. Da una più approfondita analisi è tuttavia risultato che una tale soluzione implicherebbe una regolamentazione legislativa estremamente complicata e che la riscossione di nuovi emolumenti o tributi sulla sorveglianza comporterebbe notevoli spese amministrative. Inoltre l'aumento degli emolumenti o tributi a carico delle società di gestione farebbe aumentare anche le loro spese amministrative. A sua volta questo porterebbe alla diminuzione degli incassi distribuiti alle persone che esercitano attività culturali oppure all'aumento dei costi addossati ai consumatori.

Va inoltre considerato che, nel suo insieme, l'IPI non ha bisogno di entrate supplementari: dalla sua istituzione ha infatti sempre realizzato utili e le riserve prescritte dalla legge (art. 16 LIPI) raggiungeranno ben presto l'equivalente della cifra d'affari annuale.

Si propone pertanto di rinunciare all'introduzione di un nuovo tributo sulla sorveglianza e di abrogare invece l'articolo 13 capoverso 2 LIPI. Fatta eccezione per il diritto d'autore, negli ultimi otto anni d'esercizio gli altri settori di protezione hanno tutti fatto registrare degli utili. I timori in merito all'eventualità che emolumenti vengano utilizzati per finanziare in maniera trasversale altri settori di protezione si sono rivelati infondati. In sostituzione della soppressione del principio di copertura dei costi per settore di protezione, il Consiglio federale proporrà

⁹ RS 172.010.31

l'introduzione nell'ordinanza del 25 ottobre 1995¹⁰ sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (OIFI) di una disposizione destinata a concretare l'articolo 1 capoverso 3 LIPI che obblighi esplicitamente l'IPI a tenere una contabilità precisa dei costi e delle prestazioni (cosa che l'IPI già fa attualmente). Ciò permetterà al Consiglio dell'Istituto e alle autorità incaricate della vigilanza sull'IPI secondo l'articolo 9 LIPI (Consiglio federale, Controllo federale della finanza, Parlamento) nonché agli uffici di revisione di avere un resoconto fedele della gestione degli affari nel settore diritto d'autore e negli altri settori di protezione.

Per di più, l'esperienza mostra che la distinzione in settori di protezione di cui all'articolo 13 capoverso 2 LIPI è spesso artificiale perché la proprietà intellettuale nel suo insieme presenta molte analogie che a volte rendono difficile classificare un fatto in una o in un'altra categoria.

L'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 2 LIPI non comporterà un aumento degli emolumenti negli altri settori di protezione, visto che, in fondo, la copertura insufficiente nel settore diritto d'autore è di scarsa rilevanza per rapporto al risultato globale dell'IPI. In conclusione, questo semplice provvedimento previene l'introduzione di nuovi emolumenti o tributi al solo scopo di ripristinare la legalità.

2.3 In generale sul WCT e sul WPPT

Nel 1989 gli Stati contraenti della Convenzione di Berna licenziarono un programma di lavoro inteso a eliminare le incertezze nell'applicazione delle prescrizioni internazionali. Durante i lavori dei comitati d'esperti divenne inoltre evidente che il rapido mutamento tecnologico rendeva necessarie anche altre modifiche della Convenzione. Nel corso della Conferenza diplomatica che si tenne a Ginevra dal 2 al 20 dicembre 1996, detti lavori diedero infine luogo a due trattati: il WCT e il WPPT.

Il WCT ha il compito di armonizzare le norme sul diritto d'autore in ambito digitale. Il Trattato si fonda sulla Convenzione di Berna e apporta varie innovazioni a livello internazionale: un diritto di distribuzione (art. 6) e un diritto di comunicazione al pubblico (art. 8) formulati in modo generale, l'aumento della durata minima della protezione delle opere fotografiche (art. 9) così come obblighi in materia di misure tecnologiche (art. 11) e di informazione sulla gestione dei diritti (art. 12).

Il WPPT mira invece ad armonizzare le norme sui diritti di protezione affini nell'era delle tecnologie digitali. Tale armonizzazione non riguarda la protezione degli artisti interpreti nel settore audiovisivo. Il Trattato si fonda sulla Convenzione di Roma. Anche il WPPT introduce innovazioni di rilievo a livello internazionale: i diritti morali degli artisti (art. 5), un diritto esclusivo di riproduzione, di distribuzione e di noleggio per gli artisti interpreti o esecutori, rispettivamente per i produttori di fonogrammi (art. 7 risp. 11, art. 8 risp. 12 e art. 9 risp. 13) così come un divieto illimitato di imporre formalità (art. 20). Inoltre il WPPT - parallelamente al WCT - contempla un diritto esclusivo di messa a disposizione (art. 10 e 14) e una protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche come controlli della messa a disposizione o blocco delle riproduzioni così come contro la falsificazione o la soppressione di informazioni sulla gestione dei diritti (art. 18 e 19).

¹⁰ RS 172.010.311

Entrambi i Trattati contengono diverse disposizioni materiali e procedurali quasi identiche. Vi sono anche numerose «dichiarazioni concordate» che servono a precisare le disposizioni.

2.4 Commento sui singoli articoli di entrambi i Trattati internazionali

Sono commentati soltanto gli articoli di entrambi i Trattati e le parallele «dichiarazioni concordate» per le quali è necessaria una particolare spiegazione. Per le rimanenti disposizioni si rinvia al testo dei Trattati.

2.4.1 WCT

2.4.1.1 Preambolo e disposizioni di diritto materiale (art. 1 – 14)

Preambolo

Il WCT mira alla protezione del diritto d'autore e, pertanto, anche a creare un incentivo supplementare alla creazione artistica e letteraria. Il Trattato riconosce quanto profondamente incidano sulla creazione e sull'utilizzazione delle opere artistiche e letterarie lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ribadisce la necessità di adeguare a tale situazione le norme internazionali, sia precisando quelle esistenti, sia istituendo nuove norme. Si prefigge inoltre di stabilire un equilibrio fra i diritti degli autori e l'interesse pubblico all'istruzione, alla ricerca e all'accesso all'informazione.

Il diritto internazionale si deve pertanto di tenere il passo con le nuove conquiste, evitando allo stesso tempo di creare un disequilibrio fra i diritti degli autori e quelli degli utilizzatori di opere. Una generale messa a disposizione delle opere, illimitata e gratuita – come è richiesta da una parte degli utenti nell'ambito di Internet – è fuori discussione. Ma nemmeno i diritti d'autore possono essere illimitati: devono invece considerare i superiori pubblici interessi.

Articolo 1

Conformemente al *paragrafo 1*, il WCT è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della riveduta Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. A causa di tale qualifica, il Trattato non può né contraddire la Convenzione di Berna né prevedere un livello di protezione inferiore. Secondo il *paragrafo 4*, le Parti contraenti devono rispettare le disposizioni materiali (art. 1–21) e l'annesso della Convenzione di Berna.

Secondo il diritto internazionale dei trattati, il rapporto che lega detti due atti ha come conseguenza che, in caso di regolamentazione divergente, la supremazia spetta alla Convenzione di Berna. Per prevenire norme divergenti, il WCT deve essere conforme alla Convenzione. Un buon esempio in proposito lo fornisce la *dichiarazione concordata in merito all'articolo 1 paragrafo 4* che stabilisce che il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna e le

eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale e che il caricamento su supporto elettronico costituisce riproduzione ai sensi del citato articolo 9.

L'obbligo incondizionato di osservare le disposizioni materiali e l'annesso della Convenzione di Berna è soprattutto importante per le Parti contraenti che non hanno firmato la Convenzione o la sua versione riveduta con l'Atto di Parigi del 1971. I contenuti principali delle citate disposizioni della Convenzione di Berna sono la definizione dell'espressione «opere letterarie ed artistiche», il principio del trattamento nazionale, il principio della protezione non vincolata a esigenze formali, i diritti morali dell'autore e i diritti esclusivi come il diritto di riproduzione, di adattamento, di esecuzione e di rappresentazione così come il diritto di emissione e di ritrasmissione.

Dal *paragrafo 1 secondo periodo* risulta che – ad eccezione del rinvio alla Convenzione di Berna nel paragrafo 4 – non vi è nessun altro rinvio giuridico a trattati internazionali. Ciononostante nell'ambito dei negoziati per la conclusione del Trattato ci si è preoccupati della compatibilità con altri trattati internazionali come per esempio l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)¹¹.

Articolo 2

Con la definizione dell'oggetto della protezione viene ripreso, quasi alla lettera, l'articolo 9 paragrafo 2 dell'Accordo TRIPS; ne consegue che i due trattati hanno il medesimo campo d'applicazione materiale. Nella Convenzione di Berna la portata della protezione, pur non essendo specificata nel testo, è sempre stata oggetto di controversie fra gli Stati della Convenzione di Berna.

Articolo 3

Gli articoli 2-6 della Convenzione di Berna sono applicabili ai nuovi diritti del WCT o a quelli che vanno oltre. In tal senso sono intesi in particolare l'elenco di opere letterarie ed artistiche e i principi del trattamento nazionale e della protezione non vincolata a esigenze formali. L'applicazione per analogia dei principali principi della Convenzione di Berna alle regole del WCT era la via più facile per evitare contraddizioni fra i due trattati, come per esempio l'espressione «Parti contraenti» nel WCT e «Paesi dell'Unione» nella Convenzione di Berna (cfr. *dichiarazione concordata in merito all'art. 3*).

Articolo 4

Qui non si tratta di un ampliamento della nozione di programma per elaboratore, ma di una precisazione. Da tempo è infatti incontestato che ai programmi per elaboratore venga accordata una protezione ai sensi del diritto d'autore. Così anche la *dichiarazione concordata in merito all'articolo 4* sancisce che la portata della

¹¹ Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS **0.632.20** Allegato 1C

protezione del presente articolo è conforme alla Convenzione di Berna e corrisponde alle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS.

Articolo 5

Anche la presente disposizione sulla compilazione di dati (banche dati) dichiara semplicemente quanto già vale in virtù della Convenzione di Berna e dell'Accordo TRIPS (cfr. *dichiarazione concordata in merito all'art. 5*).

Articolo 6

La disposizione prevede un diritto di distribuzione che concerne tutte le opere letterarie e artistiche. La concessione di tale diritto esclusivo costituisce un'importante innovazione del WCT nei confronti della Convenzione di Berna e dell'Accordo TRIPS. La *dichiarazione concordata in merito agli articoli 6 e 7* limita tuttavia il campo d'applicazione della disposizione alla distribuzione di copie fissate su un supporto materiale che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili, escludendo in tal modo la trasmissione digitale.

Il disciplinamento dell'importante ma controversa questione dell'esaurimento è lasciato alle Parti contraenti. In ogni caso, secondo il *paragrafo 2*, l'esaurimento di tale diritto può aver luogo unicamente dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'opera con il consenso dell'autore. In linea di principio vi sono tre modelli di esaurimento: quello nazionale, quello regionale e quello internazionale. Nei tre casi il diritto esclusivo dell'autore si esaurisce con il suo consenso alla distribuzione nel rispettivo territorio.

Articolo 7

Un diritto esclusivo di noleggio è stato previsto per la prima volta a livello multilaterale nell'Accordo TRIPS che è parimenti servito da base per l'elaborazione del presente articolo. Nella configurazione del diritto non vi sono differenze di rilievo fra i due trattati.

Il diritto esclusivo di noleggio è limitato alla comunicazione fisica di programmi per elaboratore, di opere cinematografiche e di opere incluse in fonogrammi (cfr. *dichiarazione concordata in merito all'art. 6 e 7*). L'articolo 7 prevede tuttavia notevoli eccezioni. Una riserva è stata introdotta in favore degli Stati che applicano un sistema che assicura all'autore di opere incluse in fonogrammi un compenso adeguato per il noleggio. Tali Stati possono mantenere il loro sistema a condizione che il diritto esclusivo di riproduzione dell'autore non ne risulti notevolmente pregiudicato. Per di più la *dichiarazione concordata in merito all'articolo 7* stabilisce che un Paese, che nel suo diritto nazionale non contempla un diritto esclusivo di noleggio per gli autori di opere incluse in fonogrammi, non è obbligato a modificare il suo diritto per tale motivo. Inoltre le Parti contraenti possono prevedere un diritto di noleggio più ampio.

Articolo 8

Per la prima volta è statuito un circostanziato diritto di comunicazione al pubblico che vale indipendentemente dal tipo di opera. La messa a disposizione del pubblico

non comporta un esaurimento del diritto di distribuzione. Una tale formulazione comprende anche la trasmissione interattiva, in particolare in reti digitali, ed è aperta a future tecnologie con libera scelta dell'accesso. È così stata eliminata un'incertezza derivante dal progresso tecnologico in merito alla situazione giuridica. La *dichiarazione concordata in merito all'articolo 8* precisa che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una trasmissione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

L'esclusione dell'applicazione dell'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione di Berna alle opere fotografiche implica che anche a tali opere sia ora applicabile la generale durata minima della protezione di 50 anni (art. 1 par. 4 WCT in combinato disposto con art. 7 par. 1 della Convenzione di Berna). Grazie a questa nuova disposizione del WCT termina la differenza del livello di protezione delle opere fotografiche e pertanto anche il loro trattamento differenziato.

Secondo la Convenzione di Berna, i Paesi dell'Unione sono liberi di accordare una più lunga durata della protezione. Gli Stati membri dell'Unione europea adottano per tutti i tipi di opere una durata della protezione di 70 anni. Fatta eccezione dei programmi per elaboratore, questo vale anche per la Svizzera.

Articolo 10

Secondo il *paragrafo 1*, le Parti contraenti possono mantenere o introdurre le limitazioni o le eccezioni che adempiono il test dei tre livelli. Tali limitazioni o eccezioni sono ammissibili se sono circoscritte a taluni casi speciali, se non sono in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e se non comportano un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Il presente articolo mira a raggiungere un equo equilibrio fra gli interessi dell'autore e gli interessi pubblici, concretando in tal modo un principio enunciato nel preambolo. Il test dei tre livelli è stato iscritto per la prima volta nell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Berna, ma si riferiva unicamente a limitazioni ed eccezioni riguardanti il diritto di riproduzione. Più tardi fu ripreso come regola generale di eccezione e di limitazione nell'articolo 13 dell'Accordo TRIPS.

Il primo livello di test vieta le disposizioni d'eccezione che hanno il carattere di clausole generali: l'obiettivo perseguito con l'eccezione o la limitazione deve essere chiaro. Il secondo livello di test esige un esame della proporzionalità nei confronti delle possibilità di utilizzazione economica del diritto d'autore. Cosa sia la normale utilizzazione economica dell'opera dipende sia dal tipo di diritti in questione sia dal mercato di sbocco. Il terzo livello di test esige un esame della proporzionalità in senso stretto: l'impatto sui legittimi interessi del titolare non può essere tale da non poter essere ragionevolmente richiesto al titolare.

Il *paragrafo 2* estende esplicitamente tali condizioni d'ammissibilità alle eccezioni e limitazioni secondo la Convenzione di Berna. La *dichiarazione concordata in merito all'articolo 10* precisa che il campo d'applicazione delle eccezioni e limitazioni secondo la Convenzione di Berna rimane immutato, poiché il test dei tre livelli è sancito implicitamente anche nella Convenzione di Berna. Per di più, il test dei tre livelli è pienamente applicabile anche in ambito digitale.

Articolo 11

Le Parti contraenti devono prevedere una sufficiente protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecnologiche.

Questo provvedimento accompagnatorio è una delle principali innovazioni del presente Trattato. Serve a garantire l'applicazione del diritto materiale nel nuovo ambito tecnologico e vuole dare agli autori e ai titolari del diritto la possibilità di difendersi efficacemente contro la pirateria. Gli autori o i titolari del diritto non sono tuttavia obbligati a prendere tali misure di protezione.

Il WCT non definisce le espressioni «adeguata tutela giuridica» e «mezzi di ricorso efficaci», lasciando così alle Parti contraenti un margine di manovra per l'attuazione. L'adeguatezza delle sanzioni materiali può essere approvata soltanto se tali sanzioni sono sufficientemente severe per poter ottenere lo scopo auspicato, ma nello stesso tempo considerano gli interessi degli utenti e della comunità ai sensi delle considerazioni formulate nel preambolo. Come ausilio per concretare la nozione «mezzi di ricorso efficaci», si può ricorrere all'articolo 14 paragrafo 2 WCT, anche se non è direttamente applicabile. Tale disposizione impone infatti di prevedere adeguate procedure d'applicazione che consentano di impedire violazioni e che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Oltre a procedure di diritto civile, possono servire a raggiungere lo scopo anche procedure penali. Le Parti contraenti non sono tuttavia tenute a introdurre queste ultime procedure.

Soltanto le misure di protezione tecnologiche efficaci sono protette contro l'elusione. Gli autori devono adottare provvedimenti tecnici che garantiscono una protezione minima. Le Parti contraenti sono semplicemente tenute a tutelare i mezzi tecnici per proteggere i diritti contemplati dal presente Trattato o dalla Convenzione di Berna. Sono tuttavia legittimate a estendere la protezione ad altri diritti. Sono altresì libere di stabilire eccezioni.

Articolo 12

Conformemente all'articolo 11 WCT, le Parti contraenti devono mettere a disposizione sufficienti sanzioni materiali e procedure d'applicazione. La protezione ha per oggetto le informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti. Secondo il *paragrafo 2* si tratta di indicazioni per l'identificazione dell'opera e del titolare del diritto così come di indicazioni circa le condizioni d'utilizzazione dell'opera e di numeri o codici che servono a tale scopo. Le informazioni devono figurare su una copia dell'opera o comparire con la sua comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti sono libere di proteggere altre informazioni.

Il *paragrafo 1* stabilisce due fattispecie per le quali le Parti contraenti devono prevedere mezzi di ricorso sufficienti ed efficaci: rimuovere o alterare illecitamente informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti così come distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico illecitamente opere o copie di opere ben sapendo delle precedenti manipolazioni illecite. Il *paragrafo 1* stabilisce inoltre esigenze alla fattispecie soggettiva. Nelle procedure di diritto civile è già sufficiente l'ignoranza per negligenza del fatto che gli atti illeciti producono, rendono possibile, facilitano o nascondono la violazione di uno dei diritti contemplati dal WCT o dalla Convenzione di Berna. I mezzi di ricorso che le Parti contraenti devono prevedere possono inoltre essere anche di natura penale. Visto che

l'articolo 12 prescrive esigenze minime di protezione, le Parti contraenti possono decretare esigenze più severe.

Secondo la *dichiarazione concordata in merito all'articolo 12* non si tratta unicamente della protezione dell'esercizio dei diritti esclusivi contemplati dal WCT o dalla Convenzione di Berna, ma anche del diritto a un equo compenso. Dalla dichiarazione risulta inoltre che la presente norma non può servire né a ostacolare la libera circolazione delle merci né a impedire il godimento dei diritti protetti in forza del Trattato.

Articolo 13

Per quanto riguarda l'efficacia temporale, il presente articolo rinvia alla regola della Convenzione di Berna. In virtù di tale regola, il presente Trattato si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio. Se in tale momento la durata della protezione è scaduta, la protezione non è più ripristinata. I particolari in merito possono, secondo l'articolo 18 paragrafo 3 della Convenzione di Berna, essere disciplinati a livello bilaterale o nazionale. In caso di nuove accessioni all'Unione o nel caso in cui la protezione venga estesa, per quanto concerne l'efficacia temporale si applicano le medesime regole (art. 18 par. 4 Convenzione di Berna).

Articolo 14

L'applicazione dei diritti permane di competenza delle Parti contraenti. Esse devono, conformemente alla propria legislazione nazionale, adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente Trattato. Sono infatti imposte procedure d'applicazione come misure cautelari per impedire violazioni e provvedimenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. La procedura penale non è richiesta esplicitamente.

2.4.1.2 Disposizioni amministrative e finali (art. 15 – 25)

Articoli 15 - 18

Nessuna osservazione.

Articolo 19

Il presente Trattato è rimasto aperto alla firma fino al 31 dicembre 1997. 50 Stati e la Comunità europea hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera, l'Estonia e la Slovacchia l'hanno firmato il 29 dicembre 1997.

Articolo 20

Il trentesimo strumento di ratifica o d'adesione è stato depositato dal Gabon in data 6 dicembre 2001, per cui il WCT è entrato in vigore il 6 marzo 2002.

Articolo 21

Nessuna osservazione.

Articolo 22

Non sono ammesse riserve al presente Trattato. Le riserve secondo la Convenzione di Berna rimangono ammesse nell'ambito del rinvio di cui all'articolo 1 paragrafo 4 WCT.

Articoli 23 - 25

Nessuna osservazione.

2.4.2 WPPT

2.4.2.1 Preambolo e disposizioni di diritto materiale (Art. 1 – 23)

Preambolo

Il *preambolo* del WPPT è praticamente uguale a quello del WCT –a eccezione del fatto che la protezione del presente Trattato riguarda i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e che il considerando sulla funzione di incentivo è stata tralasciata.

Articolo 1

Il WPPT è un accordo internazionale indipendente e non costituisce un accordo particolare. Il presente Trattato non pregiudica gli obblighi esistenti derivanti dalla Convenzione di Roma. Lascia altresì del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati internazionali. Non influisce nemmeno sulla protezione del diritto d'autore. L'indipendenza della protezione del diritto d'autore dalla protezione della prestazione è spiegata nella *dichiarazione concordata in merito all'articolo 1*. Tale dichiarazione stabilisce inoltre che le Parti contraenti possono riconoscere ai beneficiari della protezione delle prestazioni (artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi) altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente Trattato.

Articolo 2

Le definizioni dei termini e delle espressioni corrispondono in larga misura a quelle dell'articolo 3 della Convenzione di Roma. A prescindere da alcune modifiche e aggiornamenti, nel presente Trattato figurano nuove nozioni come «fissazione» e «comunicazione al pubblico».

Articolo 3

Il criterio di delimitazione della cerchia dei beneficiari della protezione è la cittadinanza. Per la definizione della nozione di cittadinanza, il *paragrafo 2* rinvia alla Convenzione di Roma.

Al momento della ratifica, la Svizzera ha dichiarato, fondandosi sull'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione di Roma, che non avrebbe applicato il criterio della «fissazione» (cfr. spiegazione nella Convenzione di Roma). Se detta riserva sul criterio della «fissazione» dovesse continuare a rivelarsi utile, in virtù del *paragrafo 3*, la Svizzera può, in occasione del deposito dell'atto di ratifica, presentare al Direttore generale dell'OMPI la relativa notifica.

Articolo 4

Il principio del trattamento nazionale ai sensi del presente articolo è più limitato rispetto a quello della Convenzione di Berna. Riguarda infatti soltanto i diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal presente Trattato e il diritto a un'equa remunerazione. Non si applica dunque ai diritti più estesi che sono previsti dalla legislazione nazionale. Inoltre secondo il *paragrafo 2* l'obbligo del trattamento nazionale non si applica qualora una Parte contraente limiti o escluda il diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico (cfr. art. 15 par. 3 WPPT).

Articolo 5

Il *paragrafo 1* riconosce agli artisti interpreti e agli artisti esecutori due diritti morali: il diritto della paternità e il diritto all'integrità delle loro esecuzioni. Detti artisti conservano i diritti morali, che peraltro si limitano alle esecuzioni dal vivo e alle esecuzioni fissate in fonogrammi, anche qualora abbiano ceduto i loro diritti patrimoniali. I diritti morali degli artisti figurano per la prima volta in un trattato internazionale. Rappresentano una delle più importanti conquiste del presente Trattato anche se la questione della possibilità di trasferimento o di rinuncia a tali diritti è stata lasciata aperta.

Il *paragrafo 2* mira al coordinamento del termine di protezione delle competenze in materia di diritti patrimoniali e morali. Le Parti contraenti che, al momento della ratifica del presente Trattato o dell'adesione ad esso, non prevedono, nell'ambito della protezione dei diritti connessi, diritti morali che sussistono dopo la morte dell'artista, hanno la facoltà di stabilire che tali diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista. Nell'interesse della certezza del diritto e di un disciplinamento il più possibile semplice e unitario, la Svizzera non intende fare uso di questa possibilità.

Secondo il *paragrafo 3*, per quanto riguarda i mezzi di ricorso, si applica il diritto della Parte contraente in cui la protezione è richiesta.

Articolo 6

In base all'articolo 7 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione di Roma e all'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo TRIPS, ma per la prima volta configurato come diritto esclusivo, il presente articolo riconosce agli artisti interpreti o esecutori

diritti patrimoniali sulle loro esecuzioni non fissate. Oltre alle esecuzioni musicali, la protezione comprende anche quelle audiovisive e visive.

Articolo 7

Il presente articolo prevede per gli artisti interpreti o esecutori un generale diritto esclusivo di riproduzione relativo alle loro esecuzioni fissate su fonogrammi. Il diritto comprende le riproduzioni dirette e indirette e si applica anche all'ambiente digitale (cfr. *dichiarazione concordata in merito agli art. 7, 11 e 16*). Pertanto sia il caricamento su supporto elettronico di un'esecuzione già fissata in formato digitale sia la digitalizzazione di un'esecuzione già caricata su supporto analogico costituiscono una riproduzione.

Articolo 8

Il presente articolo riconosce agli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo di distribuzione relativo agli esemplari fissati che possono essere immessi in commercio come oggetti tangibili (cfr. *dichiarazione concordata in merito agli art. 2 lett. e, 8, 9, 12 e 13*). Il disciplinamento della questione dell'esaurimento è lasciato, in analogia con l'articolo 6 WCT, alle Parti contraenti.

Articolo 9

La presente disposizione riconosce agli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo di noleggio. Tale diritto è tuttavia limitato in quanto comprende unicamente il noleggio al pubblico a scopo di lucro ed è accordato a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Secondo il *paragrafo 2* le Parti contraenti possono mantenere un già esistente sistema di equa remunerazione per il noleggio, purché il noleggio a scopo di lucro non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori (cfr. la disposizione parallela nell'art. 7 par. 3 WCT).

Articolo 10

Il diritto di messa a disposizione del pubblico di esecuzioni fissate, sancito dal presente articolo, corrisponde in ampia misura al diritto di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 WCT. Come innovazione sono in particolare compresi anche i servizi su richiesta.

Articolo 11

In analogia con l'articolo 7 WPPT, anche i produttori di fonogrammi godono di un diritto esclusivo di riproduzione.

Articolo 12

Il presente articolo riconosce ai produttori di fonogrammi un diritto di messa a disposizione del pubblico mediante cessione dei loro diritti di proprietà, diritto

analogo a quello di cui agli articoli 6 WCT e 8 WPPT. Anche in questo caso il disciplinamento della questione dell'esaurimento è lasciato alle Parti contraenti.

Articolo 13

In merito al diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro dei produttori di fonogrammi e alla riserva in favore di Parti contraenti con un sistema di equa remunerazione per il noleggio rinviamo alle spiegazioni relative all'articolo 9 WPPT.

Articolo 14

Il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico dei produttori di fonogrammi corrisponde in larga misura a quello degli artisti interpreti o esecutori di cui all'articolo 10 WPPT.

Articolo 15

Secondo il *paragrafo 1* agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi è riconosciuto il diritto a un compenso quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico. I fonogrammi ai sensi del *paragrafo 4* cui ciascuno può liberamente accedere da un luogo e in un momento di sua scelta sono equiparati ai fonogrammi di cui al *paragrafo 1*. Come risulta dalla *dichiarazione concordata in merito all'articolo 15*, trattandosi di esecuzioni folcloristiche o della loro registrazione, in deroga al *paragrafo 1*, il diritto a un compenso sussiste anche quando i fonogrammi non sono stati pubblicati a fini di commercio.

Il diritto a un compenso spetta a entrambi i gruppi. Secondo il *paragrafo 2* le Parti contraenti possono tuttavia stabilire nella loro legislazione nazionale se sono legittimati a rivendicare tale diritto soltanto gli artisti interpreti o esecutori oppure soltanto i produttori di fonogrammi ovvero entrambi. La legislazione nazionale può inoltre determinare, in mancanza di un accordo fra gli interessati, le condizioni di ripartizione del compenso.

Secondo il *paragrafo 3* ciascuna Parte contraente può formulare una riserva relativa all'applicazione del *paragrafo 1*, nella quale dichiara di limitare il diritto al compenso o di non applicare la disposizione.

La disposizione si fonda sostanzialmente sugli articoli 12 e 16 della Convenzione di Roma. Le Parti contraenti non sono riuscite a pervenire a un consenso sulla portata del diritto di radiodiffusione e di ritrasmissione, ragion per cui la questione è rimasta aperta (cfr. *dichiarazione concordata in merito all'art. 15*). Per poter sancire una regolamentazione comune occorrerebbe abolire le varie riserve. Anche in questo caso è almeno stabilito un livello minimo di protezione che le Parti contraenti sono libere di superare. A suo tempo, la Svizzera formulò una riserva ai sensi dell'articolo 16 *paragrafo 1* della Convenzione di Roma. Questa riserva di reciprocità viene però abolita nell'ambito della revisione parziale della legge sul diritto d'autore.

Articolo 16

Questa disposizione limitativa è formulata in senso più restrittivo rispetto a quella di cui all'articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione di Roma. Le limitazioni e le eccezioni sono ammesse unicamente nel rispetto del test dei tre livelli (cfr. art. 10 WCT e la *dichiarazione concordata in merito all'art. 16*).

Articolo 17

La disposizione sancisce, in conformità con l'articolo 14 numero 5 primo periodo dell'Accordo TRIPS, una durata minima della protezione di 50 anni per i diritti degli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi. Anche la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993¹² concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi prevede una durata analoga della protezione minimale.

Articolo 18

In analogia con l'articolo 11 WCT, la presente disposizione impone alle Parti contraenti di prevedere una sufficiente protezione giuridica contro l'elusione delle misure tecnologiche.

Articolo 19

La presente disposizione corrisponde per contenuto all'articolo 12 WCT.

Articolo 20

Contrariamente all'articolo 11 della Convenzione di Roma e all'articolo 14 numero 6 dell'Accordo TRIPS, che consentono alle Parti contraenti di emanare determinate esigenze formali, la presente disposizione sancisce il principio della libertà formale.

Articolo 21

Ad eccezione delle riserve formulate in virtù dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Trattato, non sono ammesse altre riserve al WPPT.

Articolo 22

Per quanto riguarda l'efficacia temporale si rinvia, come già nell'articolo 13 WCT, all'articolo 18 della Convenzione di Berna.

Il *paragrafo 2* prevede una disposizione derogatoria che consente a ciascuna Parte contraente di limitare l'applicazione dei diritti morali degli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 5 del presente Trattato alle esecuzioni che hanno avuto luogo dopo che il Trattato stesso è entrato in vigore nei confronti della Parte.

¹² GU n. L 290 del 24.11.1993, pag. 9-13).

Articolo 23

La presente disposizione corrisponde per contenuto all'articolo 14 WCT.

2.4.2.2 **Disposizioni amministrative e finali**
(Art. 24-33)

Articoli 24-33

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 15-21 e 23-25 del WCT. Va semplicemente aggiunto che la Svizzera ha firmato il presente Trattato il 29 dicembre 1997, cioè lo stesso giorno in cui ha firmato il WCT. Dopo che l'Honduras ha aderito al WPPT come trentesimo Stato, il presente Trattato è entrato in vigore il 20 maggio 2002.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale

3.1.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La revisione della LDA non attribuisce alla Confederazione nuovi compiti e pertanto nemmeno oneri supplementari sotto il profilo delle finanze e del personale.

Per quanto prevedibile, il presente avamprogetto non ha ripercussioni finanziarie e sul personale nemmeno per i Cantoni e i Comuni.

Non sono previsti oneri supplementari nemmeno per le collettività pubbliche nella loro qualità di utilizzatrici di opere e prestazioni protette. In particolare l'introduzione di un tributo sugli apparecchi per la riproduzione di opere a uso privato non fonda nuove pretese nei confronti degli utilizzatori. La possibilità di ripercuotere sugli utilizzatori i tributi sugli apparecchi serve unicamente a completare l'attuale sistema degli emolumenti.

3.2 Per l'economia

3.2.1 Necessità di un'azione statale e possibilità

Senza la protezione del diritto d'autore, i beni culturali sono esposti a un mancato funzionamento del mercato. Una volta pubblicati, non sono più protetti, quasi si trattasse di un bene immateriale sfuggito al controllo del suo autore e di conseguenza in balia della libera utilizzazione e del libero sfruttamento da parte di terzi.

Con la loro pubblicazione i beni culturali diventano beni pubblici. La loro caratteristica di non-esclusività (altri non possono essere esclusi dalla loro utilizzazione) unita a quella del non-antagonismo (l'utilizzazione del sapere ad opera di una parte non esclude l'utilizzazione ad opera di altre parti o la limita) fanno sì che, se il mercato non è regolato, venga a mancare un sufficiente incentivo economico sia per la creazione sia per la mediazione dei beni culturali.

Questo è l'argomento economico che giustifica l'intervento statale regolatore finalizzato a mantenere e a incrementare il sistema della protezione della proprietà intellettuale. La fatica e il lavoro necessari alla creazione di un'opera o a produrre una prestazione legata a un'opera devono essere remunerati. Unicamente chi ha ricevuto la relativa autorizzazione (licenza) dall'autore, dall'artista interprete, dal produttore di supporti audio o audiovisivi oppure dall'organismo di diffusione deve poter utilizzare il bene protetto. Grazie a una tale esclusività, i diritti d'autore e i diritti di protezione affini superano l'incontrollabilità di fatto sui beni immateriali e creano le premesse per il funzionamento del mercato dei beni culturali e l'incentivo a investire nei vari settori dell'economia culturale.

Il presente avamprogetto intende adeguare la protezione del diritto d'autore alle sfide della società dell'informazione e di conseguenza alle innovazioni tecniche legate alla diffusione dell'informazione. La società dell'informazione è caratterizzata da innovazioni che si seguono a ritmi sempre più incalzanti e dalla crescita dell'importanza dell'accesso al sapere e della sua divulgazione. Ma apre anche nuovi mercati nei quali le opere e le prestazioni protette possono essere

utilizzate in modi nuovi grazie al commercio elettronico e ai servizi interattivi¹³. Le condizioni quadro giuridiche devono essere adattate a questa nuova situazione, non da ultimo per garantire la sopravvivenza della creatività artistica.

Le tecnologie digitali hanno semplificato in misura inimmaginabile la trasmissione e la riproduzione delle opere e delle prestazioni protette. Il forte aumento della pirateria¹⁴, che non minaccia soltanto i grossi gruppi industriali ma anche le piccole e medie imprese e da ultimo le persone che esercitano attività culturali, dimostra che l'attuale sistema di protezione improntato alle tecnologie analogiche non è più al passo con le nuove esigenze. Sono necessari miglioramenti per proteggere in modo adeguato, anche in ambito digitale, le persone che esercitano attività culturali, per promuovere il clima creativo e per favorire lo sviluppo dei settori economici minacciati.

La protezione del diritto d'autore è trattata da sempre in un contesto internazionale. Nell'attuale epoca dei sistemi di rete globali, l'armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione è diventato un fattore ancora più importante delle relazioni commerciali internazionali. Infatti le differenze fra gli ordinamenti giuridici e i livelli di protezione nazionali possono rappresentare ostacoli non tariffari al commercio. Per questa ragione, e per poter offrire all'economia culturale condizioni quadro adeguate agli standard internazionali, il ravvicinamento del diritto nazionale alle norme internazionali (WCT, WPPT) e alla Direttiva sulla società dell'informazione assume grande importanza.

La legge sul diritto d'autore non è soltanto uno strumento di politica culturale, ma anche di politica economica, e in tal senso mira a un equilibrio degli interessi. Da un lato intende produrre i giusti e necessari incentivi agli investimenti nella creazione di beni culturali e, dall'altro, considera l'interesse della comunità a un accesso possibilmente libero all'informazione e all'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione che sono in continuo sviluppo. Al legislatore spetta il compito di trovare, nel pieno rispetto degli standard definiti a livello internazionale, il giusto equilibrio.

3.2.2 Per singoli gruppi sociali

Titolari del diritto

Gli autori e gli aventi diritto alla protezione delle loro prestazioni beneficiano, grazie ai provvedimenti proposti nella presente revisione, di una migliore protezione. Da un

¹³ La cifra d'affari globale dell'economia culturale in senso stretto (musica, letteratura, arte, cinematografia e arte figurativa) in Svizzera è di 5,3 miliardi di franchi (nel 2000). Insieme all'economia culturale in senso lato (diffusione culturale e mediale) si arriva a una cifra d'affari di 17 miliardi di franchi (nel 2000), il che corrisponde a 82 000 persone che esercitano attività culturali ovvero al 2% dell'economia totale. Con il 4,5% di crescita occupazionale, il settore culturale in Svizzera si situa ben al di sopra della media. Cfr. Kultur, Wirtschaft, Schweiz, Das Umsatz- und Beschäftigungspotential des kulturellen Sektors, erster Kulturwirtschaftsbericht Schweiz, Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich 2003.

¹⁴ Secondo stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) le contraffazioni rappresentano il 7-9% dell'intero commercio mondiale. L'economia cinematografica e televisiva in senso stretto è fra quelle più colpite. Secondo indicazioni dell'Associazione svizzera di lotta contro la pirateria l'economia dell'audiovisivo accusa, a livello di grossista, un danno di 90 milioni di franchi. In questa cifra non è compreso il danno subito dall'economia della musica, che è sensibilmente più alto.

lato tali provvedimenti fanno sì che, anche nel settore delle tecnologie digitali, i titolari del diritto possano ottenere profitti dalle opere che hanno creato e dalle prestazioni che hanno fornito. Dall'altro creano le premesse per una lotta efficace contro le nuove forme di pirateria. Il digitale ha aperto nuove possibilità di utilizzazione che necessitano di una chiara base legale per poter essere sfruttate in modo ottimale nell'interesse delle persone che esercitano attività culturali e della comunità. L'economia culturale, improntata alle possibilità di utilizzazione offerte dalle tecnologie analogiche, ha bisogno di nuove condizioni quadro per potersi sviluppare in ambito digitale senza pregiudicare gli interessi delle persone che esercitano attività culturali.

Mediatori di opere

L'industria dei beni culturali dipende da una buona protezione degli investimenti. È l'anello di raccordo fra l'artista che crea e il suo pubblico. Senza un'estensione della protezione del diritto d'autore alle possibilità d'utilizzazione offerte dal digitale, le esistenti strutture di produzione e di mediazione di opere non potrebbero sopravvivere. Ne sono un esempio lampante le attuali difficoltà dei produttori di supporti audio e audiovisivi.

Consumatori

Dal punto di vista del consumatore si potrebbe credere che la protezione del diritto d'autore provoca in verità soltanto un aumento del prezzo di mercato dei beni culturali. In ogni caso il confronto fra il prezzo di una copia dell'opera prodotta legalmente e quello di una copia pirata conduce a una tale conclusione. Occorre però considerare che, di solito, la copia pirata nasce dall'appropriazione di una prestazione a scapito di altri. Nel caso di una copia pirata vengono soprattutto a mancare gli investimenti per la produzione e il posizionamento sul mercato, per esempio di un CD, che corrispondono a parecchie volte gli emolumenti per la licenza che il produttore di supporti audio deve versare all'autore. L'assenza di una protezione contro le copie pirata pregiudica i necessari investimenti per la creazione e la mediazione dei beni culturali. E questo, al contrario del promovimento della creatività e di un'ampia offerta, non può certo essere nell'interesse del consumatore.

Piccole e medie imprese (PMI)

Nella loro qualità d'intermediari culturali, le PMI – sia che si tratti di editori, di fabbricanti di software o di produttori di supporti audio – dipendono dalle condizioni giuridiche generali che consentono loro di commercializzare in maniera proficua i loro prodotti. Ma l'avamprogetto di revisione della LDA favorisce le PMI anche nella loro posizione di utilizzatrici di opere: infatti prevede una semplificazione del sistema dei compensi per la riproduzione di opere a scopo d'informazione e documentazione all'interno dell'impresa. Secondo il sistema attualmente in vigore le imprese devono pagare un compenso forfetario annuale. L'ammontare di tale compenso dipende dal settore nel quale opera l'impresa e dal numero dei collaboratori; dati questi che possono mutare e che pertanto vanno verificati periodicamente. In futuro tale compenso avverrà per il tramite di un tributo sugli apparecchi che servono all'allestimento delle copie. L'introduzione di tale tributo libererà le imprese dagli oneri amministrativi legati al compenso sulle fotocopie e si tradurrà, soprattutto per le PMI, in una diminuzione dei costi di transazione.

3.2.3 Valutazione di singoli provvedimenti

Nella valutazione dei singoli provvedimenti è difficile prevedere e quantificare le loro ripercussioni economiche. Infatti nella maggior parte dei casi si tratta di ripercussioni indirette. I provvedimenti elencati di seguito servono in particolare al promovimento della creatività nell'economia culturale e quindi, indirettamente, allo sviluppo della società dell'informazione.

Diritto di messa a disposizione

Con questo diritto i titolari ottengono il controllo dell'utilizzazione in Internet delle loro opere e prestazioni. Ciò consente loro l'apertura a nuove forme elettroniche d'utilizzazione, destinate a completare e, in parte, a sostituire le utilizzazioni tradizionali. La promozione di un tale sviluppo giova anche agli interessi dei consumatori perché le forme elettroniche di diffusione dell'informazione sono più efficienti e più rapide e, di conseguenza, rispondono meglio alla continua crescita delle esigenze. È difficile dire se queste nuove forme elettroniche di commercio, che facilitano i flussi delle informazioni, renderanno anche meno care le opere. Benché non ci si debba attendere a una significativa diminuzione dei costi di produzione, i costi di transazione potrebbero invece diminuire sensibilmente grazie ai vantaggi della distribuzione digitale.

Altri provvedimenti

La protezione delle misure tecniche e delle informazioni sul regime dei diritti è un nuovo insieme di strumenti, previsto dagli standard internazionali, per contrastare la pirateria in ambito digitale. Pertanto non fonda ulteriori rivendicazioni in materia di diritto patrimoniale da parte dell'autore e degli aventi diritto alla protezione delle loro prestazioni, ma si prefigge di rendere possibile un sano sviluppo dell'economia culturale in ambito digitale. Questo obiettivo è in particolare raggiunto prevedendo una protezione giuridica delle misure tecniche (p.es. blocco delle copie o dell'accesso) grazie alle quali il titolare del diritto può controllare l'utilizzazione delle opere e delle prestazioni protette offerte sotto forma digitale. L'avamprogetto prevede tuttavia anche provvedimenti atti a tutelare il consumatore dall'impiego abusivo di tali possibilità tecniche di controllo (cfr. art. 39b AP-LDA).

Il presente avamprogetto di revisione prevede inoltre tutta una serie di nuove eccezioni alla protezione intese a facilitare l'accesso alle opere e prestazioni protette, senza tuttavia pregiudicare la loro normale utilizzazione da parte dei titolari del diritto. In tal modo considera anche l'esigenza della società dell'informazione a poter fruire di un flusso d'informazioni che sia il più libero possibile.

3.2.4 Ripercussioni sull'economia generale

Nel valutare le ripercussioni del presente avamprogetto sull'economia generale occorre considerare che si tratta di attuare standard internazionali allo scopo di adeguare un sistema di protezione esistente e ben rodato alle esigenze delle nuove tecnologie. Il miglioramento della protezione non è dunque inteso soltanto nell'interesse delle persone che esercitano attività culturali e dei produttori, ma è

parimenti la premessa necessaria per lo sviluppo dell'economia culturale in un nuovo ambiente.

Lo scopo del diritto d'autore è promuovere la creatività e incentivare gli investimenti nei beni culturali in settori in cui il libero mercato ostacolerebbe un tale sviluppo. La produzione di nuovi beni culturali ha come corollario la creazione di posti di lavoro, una maggiore crescita e, di conseguenza, una migliore attrattiva della piazza economica svizzera. La creatività e la protezione degli investimenti sono i fattori essenziali per la creazione di valore aggiunto, ma dipendono esse stesse da tutta una serie di altri fattori, fra i più disparati, e da ulteriori condizioni quadro. Ecco perché è quasi impossibile quantificare le effettive ripercussioni economiche dei provvedimenti proposti.

Un quadro giuridico armonizzato promuoverà, grazie alla maggiore certezza del diritto e alla garanzia di un più elevato livello di protezione nell'ambito della proprietà intellettuale, congrui investimenti nella creatività e nell'innovazione, contribuendo in tal modo alla crescita e a un incremento della capacità concorrenziale dell'industria svizzera.

È probabile che l'adeguamento della protezione del diritto d'autore alle esigenze tecnologiche della società dell'informazione porti a un aumento del commercio dei beni protetti. Nuove imprese potrebbero cogliere una tale opportunità per inserirsi nel mercato dei beni culturali.

Il diritto d'autore e i diritti di protezione affini rappresentano un forte incentivo per gli investimenti nel settore dei beni culturali e per la creatività. Le modifiche proposte migliorano la protezione attualmente conferita dal diritto d'autore. Sono pensate per incrementare la capacità concorrenziale dell'industria dei beni culturali e accrescere la certezza del diritto in materia di utilizzazione delle opere e delle prestazioni protette. Soltanto una protezione efficace anche nel nuovo contesto della società dell'informazione può promuovere gli investimenti indispensabili allo sviluppo dell'attività creatrice e innovativa che è la premessa per la creazione di un elevato valore aggiunto nell'industria dei beni culturali.

3.2.5 Regolamentazioni alternative

Lo statu quo sarebbe la sola alternativa alla maggior parte delle misure di regolamentazione proposte. La crisi che vari settori dell'industria culturale stanno attraversando e gli sviluppi a livello internazionale (WCT e WPPT) e regionale (Direttiva sulla società dell'informazione) mostrano però chiaramente che, nel settore del diritto d'autore, lo statu quo non può essere la risposta allo sviluppo tecnologico e alle sfide della società dell'informazione.

3.2.6 Aspetti pratici dell'esecuzione

La revisione parziale della LDA permette di ottimizzare l'esecuzione della legislazione sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini. Le modifiche proposte accrescono la certezza del diritto e, di conseguenza, agevolano l'esecuzione del diritto.

4 Programma di legislatura

L'avamprogetto è iscritto nel rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 1999 – 2003¹⁵. Il fatto di aver voluto tener conto di nuove direttive della Comunità europea e il trattamento di tutta una serie di interventi parlamentari hanno impedito che l'avamprogetto fosse, come previsto, realizzato e presentato alle Camere federali nel 2003.

5 Relazione con il diritto europeo

5.1 La Comunità europea

Per attuare gli obblighi derivanti dai due nuovi Trattati dell'OMPI, la Comunità europea ha emanato la Direttiva sulla società dell'informazione. Per quanto riguarda l'applicazione dei Trattati Internet, il presente avamprogetto segue la Direttiva appena citata; su questo punto è dunque compatibile con il diritto comunitario. Tuttavia prevede alcune eccezioni alla protezione che vanno oltre rispetto a quanto autorizzato dal diritto comunitario. Infatti le eccezioni previste agli articoli 22a e 38a riguardanti rispettivamente la messa a disposizione di opere diffuse e le limitazioni all'utilizzazione delle registrazioni d'archivio non fanno parte del catalogo esaustivo delle eccezioni che figura all'articolo 5 della Direttiva sulla società dell'informazione. Anche l'eccezione prevista all'articolo 24b concernente le riproduzioni a fini di diffusione va oltre il quadro fissato dalla citata Direttiva. Queste nuove eccezioni alla protezione sono proposte per tener conto della situazione particolare degli organismi di diffusione svizzeri e delle strutture di gestione collettiva esistenti in tale settore.

5.2 L'Associazione europea di libero scambio (AELS)

La Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è stata emendata dall'Accordo del 21 giugno 2001¹⁶. Quest'ultimo include la protezione della proprietà intellettuale che è retta dall'articolo 19 e dall'allegato J. L'articolo 2 paragrafo 2 di detto allegato prevede per gli Stati membri che non ne sono ancora parte l'obbligo di aderire, entro il 1° gennaio 2005 al WCT e al WPPT. Detto Accordo è stato approvato con decreto federale del 14 dicembre 2001¹⁷, ratificato dalla Svizzera il 12 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Con la revisione della sua legge sul diritto d'autore e con la ratifica dei Trattati dell'OMPI, la Svizzera adempie così anche agli obblighi che ha assunto nell'ambito dell'AELS.

¹⁵ FF 2000 2056, n. 2.5

¹⁶ RS 0.632.31

¹⁷ RU 2003 2684segg.

5.3 Il Consiglio d'Europa

In occasione della presente revisione, il Consiglio federale ha esaminato l'opportunità di ratificare talune convenzioni del Consiglio d'Europa nel campo della radiodiffusione.

Tali convenzioni sono accessibili sul sito del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int>.

5.3.1 L'Accordo europeo del 15 dicembre 1958 sullo scambio di programmi attraverso film televisivi (STE n. 27)

L'Accordo STE n. 27 consente agli enti televisivi degli Stati Parti di autorizzare i loro corrispettivi negli altri Stati Parti di sfruttare, in particolare di trasmettere, i film da loro prodotti. Tale Accordo è anteriore alla Convenzione di Roma, visto che quest'ultima è stata approvata il 26 ottobre 1961. La Convenzione di Roma è entrata in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1993. Conferisce agli organismi di diffusione una protezione nettamente più ampia di quella dell'Accordo STE n. 27. La ratifica di tale Accordo da parte della Svizzera non migliorerebbe la situazione degli organismi di diffusione perché gli altri strumenti internazionali che la Svizzera ha ratificato e attuato nella sua legislazione nazionale riconoscono loro una protezione ben più ampia. In considerazione del carattere obsoleto dell'Accordo STE n. 27, la Svizzera rinuncia pertanto a ratificarlo.

5.3.2 L'Accordo europeo del 22 giugno 1960 per la protezione delle emissioni televisive (STE n. 34)

L'Accordo STE n. 34 dà agli enti televisivi delle Parti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati Parti dell'Accordo, la radiodiffusione, la distribuzione via cavo, le registrazioni audiovisive ed altre forme di utilizzazione delle loro emissioni. Le Parti possono sottomettere le utilizzazioni protette a determinate riserve; in particolare possono escludere interamente la protezione della distribuzione via cavo.

L'Accordo STE n. 34 esige inoltre che gli Stati Parti che non l'hanno ancora fatto aderiscano, entro una determinata data, alla Convenzione di Roma. I Protocolli all'Accordo (il Protocollo STE n. 54, entrato in vigore il 24 marzo 1965, il Protocollo aggiuntivo STE n. 81, entrato in vigore il 31 dicembre 1974, e il secondo Protocollo aggiuntivo STE n. 113, entrato in vigore il 1° gennaio 1985) hanno di volta in volta prorogato tale data fino a giungere al 1° gennaio 1990. Il terzo Protocollo aggiuntivo del 20 aprile 1989 (STE n. 131), che prevedeva la proroga della data al 1° gennaio 1995, non è entrato in vigore perché il necessario numero di ratifiche non è stato raggiunto.

L'Accordo STE n. 34 è anch'esso anteriore alla Convenzione di Roma ed è stato concluso, come precisato nel preambolo, nell'attesa di una convenzione globale sui cosiddetti diritti di protezione affini. Dal 1970 non vi sono state nuove ratifiche dell'Accordo o dei suoi Protocolli e solo sei Paesi ne fanno ancora parte (la Danimarca, la Francia, la Germania, la Norvegia, il Regno Unito e la Svezia). Questi Paesi sono contemporaneamente Stati contraenti della Convenzione di Roma, come

la maggioranza degli altri membri dell'Unione europea e degli altri Paesi europei. Per il livello di protezione degli organismi di diffusione dei Paesi europei è dunque determinante la Convenzione di Roma. L'Accordo STE n. 34 diventa pertanto obsoleto poiché ha raggiunto il suo scopo principale, ovvero ottenere che la maggior parte degli Stati europei ratifichi la Convenzione di Roma.

Per di più, in occasione della consultazione effettuata nel 1996 presso le cerchie interessate, talune voci si opposero alla ratifica dell'Accordo STE n. 34 e dei suoi Protocolli adducendo a motivo la non compatibilità con la legislazione svizzera e in particolare con la gestione collettiva obbligatoria. Come argomento principale sostenevano che le riserve ammesse secondo l'articolo 3 paragrafo 1 lettere a e b dell'Accordo non avrebbero permesso di mantenere la regolamentazione dell'articolo 22 LDA per gli organismi di diffusione.

Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto del fatto che a livello internazionale la Convenzione di Roma e l'Accordo TRIPS garantiscono agli organismi di diffusione una protezione ben più ampia, la Svizzera rinuncia a ratificare l'Accordo STE n. 34 e i suoi Protocolli (STE n. 54, 81, 113 e 131).

5.3.3 La Convenzione europea dell'11 maggio 1994 sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti vicini nel quadro delle radiodiffusioni transfrontaliere via satellite (STCE n. 153)

La Convenzione STCE n. 153 completa la Convenzione europea del 5 maggio 1989¹⁸ sulla televisione transfrontaliera (STE n. 132), che è stata emendata dal Protocollo del 1° ottobre 1998¹⁹, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (STE n. 171). Regola talune questioni del diritto d'autore e dei diritti di protezione affini sollevate in tale ambito, in particolare la definizione della nozione di radiodiffusione e la questione del diritto applicabile alla televisione via satellite. Presenta parallelismi con la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993²⁰, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. La Direttiva ha tuttavia un campo d'applicazione più ampio dal momento che concerne anche la ritrasmissione via cavo.

La Convenzione STCE n. 153 non è entrata in vigore perché mancano le sette ratifiche necessarie. Nove Stati (fra i quali la Svizzera) e la Comunità europea l'hanno firmata, ma soltanto Cipro e la Norvegia l'hanno ratificata. È poco probabile che venga raggiunto il numero delle ratifiche necessarie. L'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione STCE n. 153 prevede che gli Stati membri della Comunità europea fra di loro applichino la Convenzione in modo sussidiario, vale a dire soltanto quando non vi è una norma comunitaria che contempla il caso in questione. Di fatto la Comunità europea ha emanato la citata Direttiva 93/83, per cui la Convenzione STE n. 153 non è applicabile fra gli Stati membri della Comunità europea. L'allargamento della Comunità europea amplia il campo d'applicazione della citata Direttiva 93/83 e riduce nello stesso tempo l'attrattiva della Convenzione STCE n. 153. Quanto più cresce la Comunità europea, tanto più diminuiscono le

¹⁸ RS **0.784.405**

¹⁹ RS **0.784.405.1**

²⁰ GU n. L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

probabilità di raggiungere il numero di ratifiche necessarie affinché la Convenzione STCE n. 153 possa finalmente entrare in vigore. La ratifica da parte della Svizzera non muterebbe la situazione. Di conseguenza, la Svizzera rinuncia a ratificare la Convenzione STCE n. 153.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le modifiche della legge sul diritto d'autore si fondano sulle medesime basi costituzionali della LDA. Si tratta degli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.; art. 31^{bis} cpv. 2, 64 e 64^{bis} Cost. 1874).

Con la nuova eccezione alla protezione prevista dall'articolo 24c AP-LDA, le limitazioni al diritto d'autore sono completate in favore dei disabili. La disposizione tiene conto dell'articolo 8 della Costituzione federale, in base al quale la legge deve prevedere provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Nella parte «Diritti di protezione affini» (Titolo terzo AP-LDA), l'estensione dei diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di diffusione sono concretati diritti fondamentali tradizionali come la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.). I nuovi diritti morali degli artisti interpreti si fondano sul diritto fondamentale alla libertà personale (art. 10 Cost.).

La protezione delle misure tecniche che si riferiscono a opere e a prestazioni protette dal diritto d'autore è finalizzata alla tutela dei diritti patrimoniali dei titolari del diritto (art. 26 Cost.). La garanzia della proprietà finisce dove inizia la garanzia dell'applicazione delle eccezioni alla protezione secondo l'articolo 39b AP-LDA. Anche la protezione delle informazioni sul regime dei diritti è un'espressione della garanzia della proprietà. L'articolo 123 della Costituzione federale è la base costituzionale delle sanzioni penali previste in caso di violazione della protezione giuridica dei contrassegni e dei sistemi di protezione (art. 69a e 70a AP-LDA).

Infine va ricordato che anche la ratifica dei due Trattati internazionali (WCT e WPPT) si fonda sugli articoli 122 e 123 della Costituzione federale. L'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale rappresenta la base costituzionale per la proposta di ratifica.

6.2 Delega di competenze legislative

Negli articoli 39b capoverso 4 e 55 capoverso 4 AP-LDA è prevista una delega di competenze legislative al Consiglio federale.

Secondo l'articolo 39b capoverso 4 AP-LDA, il Consiglio federale può, se l'interesse pubblico lo esige, ordinare ulteriori regole sull'impiego di misure tecniche nel settore della protezione del diritto d'autore. Tale norma di delega crea il necessario margine di manovra per adeguare per via d'ordinanza le disposizioni della legge.

Secondo l'articolo 55 capoverso 4 AP-LDA, il Consiglio federale fissa il tariffario. De facto al Consiglio federale non è delegata una nuova competenza. Infatti già

attualmente la questione degli emolumenti e delle spese della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini è regolata a livello d'ordinanza. La base giuridica è l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974²¹ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

6.3 Forma dell'atto

La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione del WCT e del WPPT risulta dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale.

Resta da esaminare se il decreto d'approvazione dell'Assemblea federale debba essere sottoposto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale. Vanno sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 Cost.), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.) e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Entrambi i Trattati internazionali possono essere denunciati in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI (cfr. art. 23 WCT e art. 31 WPPT). Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte di detti Trattati (cfr. art. 17 WCT e art. 26 WPPT). La Svizzera è membro dell'OMPI dal 26 aprile 1970. Non è pertanto necessaria un'altra adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da chiarire se i Trattati contemplano importanti disposizioni contenenti norme di diritto. L'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002²² sull'Assemblea federale definisce l'espressione «disposizioni che contengono norme di diritto» come disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono ritenute «importanti» le disposizioni che nel diritto svizzero, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale devono essere emanate sotto forma di legge federale. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale devono essere retti a livello formale di legge i diritti e i doveri delle persone.

Il WCT contempla soprattutto disposizioni quadro che impongono al legislatore svizzero di emanare regolamentazioni. Le disposizioni più importanti riguardano la protezione sia delle misure tecniche (art. 11 WCT) sia delle informazioni sul regime dei diritti (art. 12 WCT) e devono essere trasposte a livello di legge. Il WCT prevede un diritto direttamente applicabile: il diritto della messa a disposizione del pubblico, detto anche di comunicazione al pubblico (art. 8 WCT) o diritto su richiesta. Benché tale diritto sia già contemplato nella clausola generale dell'articolo 10 capoverso 1 LDA, il legislatore preferisce, nell'interesse della certezza del diritto e in conformità con l'articolo 8 WCT, formularlo esplicitamente nella lettera c^{bis} dell'articolo 10 capoverso 2 e farlo così figurare nell'elenco non esaustivo di tale articolo.

Anche il WPPT contempla non soltanto disposizioni quadro, ma altresì norme di diritto materiale direttamente applicabili dalle Parti contraenti e che non figurano

²¹ RS 611.010

²² RS 171.10

nell'attuale legislazione svizzera. Il Trattato conferisce agli artisti interpreti o esecutori diritti morali (art. 5 WPPT) che vanno oltre la protezione della personalità prevista agli articoli 28 e seguenti CC. Inoltre concede agli artisti interpreti e ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico (art. 10 e 14 WPPT) che non figura ancora nell'attuale LDA.

Entrambi i Trattati internazionali che la Svizzera intende ratificare comprendono disposizioni importanti da attuare a livello di legge. Il decreto federale d'approvazione della loro ratifica va pertanto sottoposto a referendum facoltativo.